GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MARTEDÌ 2 MAGGIO — NUM. 103

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Col treno delle ore 9, è partito questa mane da Roma per Perugia, S. A. I. il Granduca Vladimiro, col suo seguito.

Fu ossequiato alla stazione dall'Ambasciatore di Russia e dal personale dipendente, nonchè dal Ministro di Russia presso il Vaticano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **197** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge organica sulla pubblica istruzione, del 13 novembre 1859 n. 3725;

Veduta la legge sull'istruzione obbligatoria, del 15 luglio 1877 n. 3691;

Veduto il regolamento per le Scuole normali, approvato col Nostro decreto 14 settembre 1889 n. 6493 (Serie 3ª);

Veduto il bilancio di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'esercizio finanziario 1892-93, approvato con la legge del 22 dicembre 1892 n. 715;

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Forlimpopoli, nelle adunanze del 14 e del 21 febbraio 1890, del 28 dicembre 1891, del 4 gennaio, 5 aprile e 14 aprile 1892, omologate dalla Giunta amministrativa per la provincia di Forlì, a termini di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Forlimpopoli una Scuola normale superiore maschile governativa.

Art. 2.

Il comune di Forlimpopoli adempirà a tutti gli obblighi che gli incombono, secondo le norme vigenti, in ispecie secondo l'art. 360 della legge 13 novembre 1859 n. 3725, art. II e i capi II e XII del regolamento per le Scuole normali, approvato col suddetto Nostro decreto 14 settembre 1889, e secondo le citate deliberazioni, per le quali è obbligato a corrispondere al Governo, pel mantenimento della Scuola, l'annuo contributo di lire quattromila (L. 4000) da pagarsi in due rate semestrali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 198 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, incaricato delle funzioni di Ministro delle Finanze;

Veduto il R. D. 30 agosto 1891 n. 517;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non potranno essere nominati vice segretari amministrativi di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, ai termini dell'art. 1° del R. D. 30 agosto 1891 n. 517;

a) gli impiegati delle Amministrazioni esterne delle Imposte dirette e delle Dogane e Gabelle, i quali non abbiano prestato servizio per 2 anni, almeno, computato il tempo del volontariato;

b) I volontari demaniali che non avessero sostenuto con esito favorevole l'esame di abilitazione per la nomina ad impiego retribuito nella Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

Art. 2.

I posti di vice segretario di 2ª classe della carriera amministrativa e quelli di vice segretario di 2ª classe della carriera di ragioneria nel Ministero delle finanze, potranno essere conferiti anche ai vice segretari della carriera rispettiva, ma nella graduatoria del personale del Ministero tali impiegati prenderanno anzianità a partire soltanto dalla data del decreto che ve li avrà trasferiti.

Art. 3.

Le disposizioni del R. D. 30 agosto 1891 n. 517 contrarie al presente, sono revocate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il Numero 200 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883 n. 1496 (serie 3ª);

Veduto il Nostro decreto 4 settembre dello stesso anno, n. 1575 (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Segretari di Stato, il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e il Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor avvocato commendatore Giacinto Scelsi, senatore del Regno, è chiamato a far parte della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1883 n. 1496 (serie 3ª), relativa ai provvedimenti per i danneggiati politici delle provincie siciliane, in sostituzione dell'avvocato commendatore Calcedonio Inghilleri, consigliere di Stato, senatore del Regno, dimissionario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 208 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce n. 211 della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la seguente sottovoce:

n) in monete:

1° Aventi corso legale nel Regno . . . esenti.

2° Altre . . . . Chilogramma, lire 10.

Art. 2.

Nel repertorio generale della tariffa dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nella annessa tabella, firmata, per ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

TABELLA

Voce da modificare.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categoria	N. e lettera
Monete di biglione e di rame.	Rame, ottone e bronzo in lavori non nominati .	XII	211 *g*

Voce modificata.

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	Categoria	N. e lettera
Monete di biglione e di rame.	Rame, ottone e bronzo in monete ecc. . . .	XII	211 *n*

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Il Numero **CXCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Congregazione di carità di Casnigo (Bergamo), per la costituzione in ente morale dello Ospedale civile colà fondato, sotto il titolo di « San Giuseppe », dal sacerdote Giuseppe Malighetti, il quale unitamente ad altri pii benefattori, e cioè alle signore Antonia Nosari, Cecilia Giusmini, Margherita Bettineschi, con istromento pubblico 10 aprile 1892, rogito Benedetto Zilioli, donava all'Opera pia dei beni mobili ed immobili del valor nitido complessivo di lire 36080;

Vedute le deliberazioni della Congregazione medesima, del Consiglio comunale di Casnigo, e della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo;

Vedute le leggi 17 luglio 1890 n. 6972 e 5 giugno 1850 n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ospedale civile « San Giuseppe », come sopra fondato nel comune di Casnigo, è costituito in ente morale ed è autorizzato ad accettare la donazione fatta a suo favore dai suddetti benefattori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num. **CXCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Viste le deliberazioni colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Robbiate (Como), si propose il concentramento delle Opere pie Cassina e Fumagalli;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le predette Opere pie Cassina e Fumagalli sono concentrate nella Congregazione di carità di Robbiate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re** *in data del 6 aprile 1893, relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Agira (Catania).*

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Agira (Catania).

Questo eccezionale provvedimento si presenta come unico rimedio alle condizioni anormali di quella Amministrazione municipale, che furono accertate da una accurata inchiesta amministrativa a seguito di numerosi reclami, e rapporto alle quali pendono anche dei processi penali.

Lo scioglimento è pure consigliato dalla necessità di migliorare i servizi igienici locali, la cui trascuranza ha contribuito alla diffusione della difterite in forma epidemica.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Agira, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Tonkowits Carlo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1893.

UMBERTO

GIOLITTI.

Continuazione degli **ALLEGATI** *alla legge 22 aprile 1893 n. 195, pubblicata nella* **Gazzetta Ufficiale** *del 26 stesso mese, n. 98.*

CONVENZIONE

per la concessione alla Società « Siciliana di Navigazione » del servizio postale e commerciale marittimo fra la Sicilia e le Isole Eolie

Il Ministro dei lavori pubblici, *interim* delle poste e dei telegrafi, quelli d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro, a nome dello Stato;

Il cav. Gaetano Orlandi, a nome della Società siciliana di navigazione a vapore, in virtù di regolare mandato, contenuto nella deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 26 gennaio 1891;

Hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società si obbliga di eseguire il servizio di navigazione a vapore fra la Sicilia e le isole Eolie, ai termini ed alle condizioni contemplate nel quaderno d'oneri annesso alla presente, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio contemplato nel precedente articolo il Governo pagherà alla Società la sovvenzione annua di lire 120.000 (cento venti mila), corrispondente a lire 7.16 per lega, sulla liquidazione in fin d'anno, in proporzione delle leghe effettivamente percorse.

Art. 3

La presente convenzione avrà effetto col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1906, intendendosi continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.

Art. 4.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della Società.

La tassa di registro della convenzione stessa potrà essere pagata in quindici anni, in tante rate uguali, da detrarsi dalla sovvenzione dei mesi di gennaio.

Art. 5.

La presente non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 24 maggio 1891.

Il Ministro dei lavori pubblici, interim *delle poste e dei telegrafi*
BRANCA.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
CHIMIRRI.

Il Ministro delle finanze
COLOMBO.

Il Ministro del tesoro
LUZZATTI.

Per la Società siciliana di navigazione
GAETANO ORLANDI.

LUIGI SAPORITI
PAOLO LONARDI } *testimoni.*

QUADERNO D'ONERI

pel servizio di navigazione a vapore con le Isole Eolie

Definizione ed esecuzione del servizio.

Art. 1.

Il servizio da eseguirsi comprende:

a) un viaggio giornaliero fra Milazzo, Lipari e Salina;

b) un viaggio alla settimana fra Messina e Stromboli, con approdi a Lipari, Rinella, Santa Marina, Malfa e Panaria;

c) un viaggio per settimana fra Messina e Stromboli con approdi a Lipari, Rinella, Santa Marina, Malfa, Alicudi, Filicudi e Panaria.

Il Governo avrà facoltà di aumentare i viaggi suaccennati corrispondendo ai concessionari un aumento proporzionale per lega.

Le distanze nautiche saranno determinate dal Ministero della marina.

Art. 2.

Le distanze nautiche fra gli scali di cui all'art. 1 rimangono stabilite nel modo seguente:

Milazzo-Lipari	Leghe	7 1|3
Lipari-Salina	»	3 1|3
Messina-Lipari	»	14 1|3
Lipari-Rinella	»	3
Rinella-Salina	»	1
Salina-Malfa	»	1 1|6
Malfa-Alicudi	»	7 1|2
Alicudi-Filicudi	»	4
Filicudi-Panaria	»	8
Panaria-Stromboli	»	4 1|6
Malfa-Panaria	»	3

Tanto il Governo quanto i concessionari hanno facoltà di far rivedere dal Ministero della marina le distanze di cui sopra:

1° entro l'anno dalla data da cui ha effetto la convenzione;

2° quando per mutate condizioni dei porti le distanze fra gli approdi abbiano subito variazioni.

Le decisioni del Ministero della marina sono obbligatorie ed avranno effetto nella liquidazione dei sussidi, riferibili al tempo successivo al semestre in cui fu richiesta la revisione.

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà, d'accordo coi concessionari, di togliere degli approdi e di stabilirne dei nuovi.

In tali casi sarà proporzionatamente alle leghe di percorrenza, in meno od in più, diminuita od aumentata la sovvenzione della linea.

Art. 4.

Durante la concessione il Governo non potrà sussidiare altri servizi di navigazione sulle linee stabilite dall'art. 1.

Art. 5.

I giorni e le ore delle partenze e degli arrivi verranno determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentiti i concessionari, e potranno essere variati mediante il preavviso opportuno.

Le partenze dei porti indicati all'articolo 1 dovranno seguire in orario.

Le partenze potranno però essere ritardate od anticipate per ordine scritto del Ministero delle poste e dei telegrafi, dei direttori delle poste o per causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il commissario del Governo.

I ritardi e le anticipazioni di cui sopra dovranno essere notificati ai concessionari col preavviso di tre ore; non potranno eccedere le sei ore, salvo circostanze politiche straordinarie e non daranno diritto ad alcuna indennità.

I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificato con processo verbale a tenore di legge.

Art. 6.

I viaggi designati nell'art. 1 dovranno essere eseguiti con una velocità normale di 9 nodi all'ora.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Cauzione.

Art. 7.

All'atto della sottoscrizione del contratto i concessionari dovranno, a cauzione ed a guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, vincolare a favore del Governo e fino alla concorrenza della somma di lire 50,000 un piroscafo, mediante oppignorazione con regolare atto notarile, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termini di legge.

Detto piroscafo dovrà essere assicurato presso Società di assicurazione accettate dal Governo, per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.

Art. 8.

La cauzione servirà eziandio a rimborsare il Governo dei danni o delle multe inflitte per inadempimento degli obblighi contrattuali, quando il loro ammontare non fosse coperto o non potesse essere trattenuto sulla sovvenzione mensile.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente completata, affinchè si trovi costantemente nel limite stabilito dall'articolo precedente.

Sorveglianza del servizio.

Art. 9.

La sorveglianza del servizio spetta al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Esso è rappresentato nei luoghi di approdo:

a) dai direttori, dagli ispettori, dai capi degli uffizi postali per quanto ha tratto al trasporto delle corrispondenze, dei pacchi postali e per quanto concerne la regolarità del servizio;

b) dai funzionari dipendenti dal Ministero della marina, che saranno all'uopo designati da quello delle poste e dei telegrafi, per la sorveglianza del materiale e pel controllo degli orari stabiliti.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi rivolge gli ordini ai concessionari od ai loro agenti, sia direttamente, sia per mezzo dei propri rappresentanti.

L'azione dei commissari del Governo consiste:

a) nel vigilare all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

b) nel sorvegliare l'applicazione del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi, di cui all'articolo 75;

c) nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi, proponendo, ove sia il caso, l'applicazione delle multe previste dal contratto;

d) nell'indicare le modificazioni, che si credesse utile d'introdurre nel servizio.

I commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, facendosi accompagnare a tale scopo dalle persone, di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza, e potranno in qualunque occasione farsi esibire il giornale di bordo e gli altri documenti necessari al disimpegno del loro mandato.

Ai funzionari del Ministero della marina, incaricati delle attribuzioni di commissari del Governo, è inoltre affidata la sorveglianza sul personale di bordo e sulla navigazione dei piroscafi.

Indipendentemente da ciò e pei porti che saranno indicati, gli uffiziali di porto trasmetteranno giornalmente al Ministero delle poste e dei telegrafi un prospetto indicante le ore di arrivo e di partenza dei piroscafi sovvenzionati.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà incaricare funzionari speciali ad eseguire quelle missioni temporanee e straordinarie che giudicherà opportune, nonchè per ispezionare a bordo il trattamento delle merci e dei viaggiatori o per esaminare il registro dei reclami.

Art. 10.

Allo scopo di controllare la regolarità dei viaggi i comandanti dei piroscafi sono obbligati a consegnare ad ogni arrivo a Messina ed a Milazzo un estratto del giornale di bordo indicante le circostanze occorse nell'intero viaggio.

Piroscafi.

Art. 11.

I piroscafi da adibirsi al servizio dovranno essere nazionali e di assoluta proprietà dei concessionari.

I detti piroscafi dovranno inalberare in servizio, oltre la bandiera nazionale, quella postale, secondo le norme che saranno prescritte dal Ministero della marina, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai battelli postali

Art. 12.

Il numero dei piroscafi dovrà essere corrispondente alla regolare ed esatta esecuzione del servizio contemplato all'articolo 1 e non mai inferiore a quattro, di cui uno della stazzatura minima di 200 tonnellate di registro lordo, uno di 150, uno di 100 ed uno di 60.

Qualora alcuno o tutti questi piroscafi fossero durante la concessione del servizio dichiarati inservibili, i concessionari dovranno surrogarli con altri di una stazzatura non inferiore a quella precitata.

Valendosi il Governo della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, i concessionari dovranno aumentare il numero dei piroscafi in proporzione degli aumentati viaggi.

Ove le esigenze del commercio lo richiedessero, i concessionari si obbligano di mettere in servizio un altro piroscafo di una portata non inferiore a 300 tonnellate lorde. Questo bisogno però dovrà essere comprovato e riconosciuto dal Governo d'accordo coi concessionari.

Art. 13.

La forza dei piroscafi dovrà essere tale da corrispondere alla velocità normale richiesta dall'art. 6.

Art. 14.

I piroscafi saranno di solida costruzione, muniti di buone macchine e tali da soddisfare alle esigenze della navigazione delle linee di cui all'art. 1, ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente all'oggetto cui sono destinati, tanto pel servizio dei viaggiatori, quanto pel trasporto delle merci.

Qualora i concessionari dovessero provvedersi di altri piroscafi in sostituzione di quelli designati all'art. 12, i medesimi non potranno essere inferiori per velocità e per tonnellaggio a quelli richiesti dall'articolo stesso.

Art. 15.

Pel materiale nautico, che i concessionari dovessero far costruire, sarà data la preferenza nella provvista, a parità di condizioni, all'industria nazionale.

I prezzi s'intenderanno pari quando la differenza fra il costo dei piroscafi costruiti all'estero, computate le spese di trasporto e di entrata in Italia ed il costo di quelli costruiti in Italia, non ecceda il 10 per cento.

Quando sia dimostrato, previa regolare licitazione, che il prezzo richiesto dagli stabilimenti nazionali superi il limite sopra indicato, i concessionari potranno acquistare il materiale stesso all'estero.

Inoltre i concessionari avranno facoltà di rilevare, col consenso del Governo, piroscafi di armatori nazionali che si mettessero in liquidazione.

Il Governo potrà altresì autorizzarli ad acquistare piroscafi all'estero in cambio di altri, attualmente di loro proprietà, che intendessero alienare.

Tali piroscafi dovranno essere classificati alla prima classe del registro italiano I. I. A. 100 Stella.

Art. 16.

Il materiale nautico contemplato dagli articoli 6 e 12 dovrà essere pronto alla navigazione al 1° gennaio 1892.

È fatta facoltà ai concessionari di mettere in navigazione il quarto piroscafo nel corso del secondo semestre del 1892 purchè il servizio rimanga ugualmente assicurato.

Art. 17.

I concessionari non potranno intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da essi assunte se non avranno provato di essere forniti del numero prescritto di piroscafi soddisfacenti alle condizioni del presente quaderno d'oneri.

Il Governo potrà per ragioni di pubblico interesse autorizzare temporaneamente in casi eccezionali i concessionari a servirsi di piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite, facendo una riduzione sulla sovvenzione normale non superiore al 20 per cento.

La riduzione sarà determinata caso per caso, tenute presenti le condizioni dei singoli piroscafi, dal Consiglio superiore della marina,

coll'intervento di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi e di uno di quello del commercio.

Art. 18.

Le trasformazioni del materiale e le riparazioni di ogni natura del materiale stesso dovranno essere affidate esclusivamente durante il tempo della concessione alle officine meccaniche ed ai cantieri italiani.

La sorveglianza delle riparazioni al materiale potrà essere dal Ministero delle poste e dei telegrafi affidata al Ministero della marina.

Art. 19.

Nel caso che un piroscafo per una disgrazia qualunque si perdesse, i concessionari dovranno provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo, capace di compiere i viaggi nel tempo prescritto, quantunque non soddisfacente pienamente alle condizioni stabilite nel quaderno d'oneri, ed avranno l'obbligo di sostituirlo con altro corrispondente alle esigenze del contratto nel termine di 18 mesi.

Il piroscafo da adibirsi al servizio dovrà però essere accettato dalla Commissione, di cui all'art. 20.

Anche a questo caso sarà applicabile la disposizione di cui all'articolo 17.

Art. 20.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, non che di quello che potesse essere in seguito costruito, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominerà, apposita Commissione della Regia Marina, la quale, nelle visite al materiale, si atterrà al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi, emanato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello della marina, ed alle istruzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 21.

La Commissione di cui all'articolo precedente, visita lo scafo internamente ed esternamente, esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco nel bacino di Messina. Ispeziona ugualmente la macchina, le caldaie; verifica gli attrezzi e corredi di dotazione fissa o di ricambio.

Procede inoltre alle prove di velocità in mare, le quali devono essere eseguite sotto la pressione di regime.

Art. 22.

L'ispezione della Commissione di cui sopra, è obbligatoria anche per quei piroscafi che siano stati assoggettati a riparazioni di qualche importanza. In questo caso i concessionari, nell'istanza che presenteranno per la visita, indicheranno la natura e lo scopo dei lavori eseguiti.

Art. 23.

Ogni cinque anni dalla data dell'incominciamento del servizio, il Ministero delle poste e dei telegrafi, potrà far procedere per mezzo di quello della marina alla visita del materiale, con facoltà di farvi eseguire tutti i lavori necessari, perchè esso si trovi nelle condizioni stabilite, non che di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verrà notificato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.

Art. 24.

Oltre il disposto dell'articolo precedente, il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà in ogni tempo far eseguire visite straordinarie allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei passeggieri.

Risultando dalle visite che alcuni dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, i concessionari dovranno, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che l'Impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 25.

I concessionari dovranno facilitare con ogni mezzo alle Commissioni le visite di verificazione tanto alla macchina quanto allo scafo, scoprendo o smontando all'occorrenza quelle parti o quei pezzi che facesse di mestieri per accertare il loro vero stato.

Art. 26.

Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione in servizio dei piroscafi, il Ministero delle poste e dei telegrafi inviterà i concessionari a fare quelle osservazioni che stimassero opportune intorno alle deliberazioni della Commissione. Le osservazioni dei concessionari saranno dal Ministero delle poste e dei telegrafi comunicate a quello della marina che, esaminatele e sentito il parere del Comitato per i disegni delle navi, determinerà sulle osservazioni rilevate dalla Commissione di visita, informandone il Ministero delle poste e dei telegrafi per le opportune comunicazioni ai concessionari.

Art. 27.

Le spese per indennità di missione alla Commissione e altre occorrenti per la esecuzione delle visite dei piroscafi, saranno a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 28.

Due originali dei verbali di visita e di tutti gli atti della Commissione di visita saranno trasmessi dal Ministero della marina a quello delle poste e dei telegrafi.

Uno dei verbali stessi sarà comunicato ai concessionari.

Art. 29.

Ove dai commissari del Governo si ritenesse che qualche persona dell'equipaggio dei piroscafi sovvenzionati non fosse adatta sotto tutti i riguardi all'ufficio ad essa attribuito, sarà fatta dall'autorità competente motivata proposta di sbarco al Ministero delle poste e dei telegrafi, unendo alla proposta stessa le osservazioni dei concessionari.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi sentirà quello della marina, le cui decisioni saranno inoppugnabili.

Art. 39.

Al servizio dei piroscafi saranno addetti ufficiali competenti, legalmente riconosciuti e provveduti di certificati ottenuti secondo le leggi in vigore.

Art. 41.

Ogni piroscafo avrà un equipaggio, di cui il *minimum* sarà determinato, sentiti i concessionari, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello della marina.

Art. 32.

I piroscafi adibiti al servizio bisettimanale dovranno avere un locale chiuso, coperto e arieggiato, per collocarvi i prigionieri militari ed i detenuti civili.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna dei dispacci.

Art. 33.

I concessionari hanno l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, senza limitazione di peso, siano dessi originari od a destinazione dei Regi Stati, sieno originari od a destinazione di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, i pacchi postali, sia ordinari, che con dichiarazione di valore o con assegno, tanto interni che esteri, nonchè gli stampati, carte, provviste od altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi (cassette postali, bolgette, bolli, punzoni, martelli, piccoli modelli, piccole macchine, corpi di reato, campioni e simili), e come tale iscritto sui fogli di via.

La gratuità del trasporto dei dispacci e degli altri oggetti succennati è obbligatoria anche per tutte le linee che i concessionari esercitassero spontaneamente senza retribuzione dello Stato, oltre i servizi compresi nel presente quaderno d'oneri.

I concessionari saranno responsabili dei danni risultanti al Governo per perdite, manomissioni o guasti dei dispacci o degli oggetti ad essi affidati, salvo il caso di forza maggiore.

Sotto la denominazione di *dispacci* s'intendono, per gli effetti del presente quaderno d'oneri, tutte le casse, sacchi o pieghi di lettere ordinarie, raccomandate ed assicurate, cartoline, libri, stampati, campioni, gruppi di numerario, valori postali e governativi, come francobolli, cartoline, cartelle del Debito pubblico e simili, pacchi postali sciolti in paniere od in altri recipienti e tutti gli altri articoli, i quali per le leggi ed i regolamenti in vigore sono trasmissibili o potranno

trasmettersi per la posta, senza riguardo al luogo al quale essi possono essere diretti, sia a quello dal quale abbiano avuto origine, come altresì tutte le casse, paniere od altri recipienti vuoti, nonchè le provviste di oggetti in uso o da usarsi pel servizio postale e governativo, le quali cose tutte potranno spedirsi da e per qualunque uflzio postale interno o di qualsiasi nazione come *dispacci*, di cui è parola nel presente quaderno d'oneri.

Art. 34.

I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato, per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo, sotto la sua responsabilità.

Art. 35.

Ove per avaria un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'art. 1, per cui si trovasse nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano sarà in obbligo di fare la consegna dei dispacci all'ufizio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo, rimanendo le spese a carico dei concessionari.

Art. 36.

I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli ufizi postali al porto o dagli ufizi sanitari, dalle capitanerie, dagli ufizi di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi ufizi, dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi allo scalo d'imbarco.

Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli ufizi suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento dei dispacci potranno, per ordine del Ministero delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le Agenzie.

Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sarà a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avarie e senza perdita di tempo.

Art. 37.

Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco dei dispacci dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

I piroscafi dovranno salpare non appena siano stati ricevuti a bordo i dispacci.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 58 del presente quaderno d'oneri, rimane stabilito che l'ora di partenza dei piroscafi sarà determinata dal momento in cui l'ultimo dispaccio postale sarà consegnato a bordo, mentre l'ora di arrivo sarà desunta dalla consegna agli ufizi od agli agenti, indicati al precedente articolo, dal primo dispaccio postale da sbarcarsi.

Art. 38.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sarà provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovrà essere consegnata, unitamente ai dispacci, agli ufizi od agenti postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sarà punita a norma di detta legge.

A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, i comandanti dei piroscafi dovranno aprire le cassette suaccennate per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio di francobolli, biglietti e cartoline postali.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà inoltre esigere che siano tenute esposte nelle Agenzie dei concessionari cassette mobili di impostazione, con obbligo alle Agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati per cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

I concessionari però potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate, e con esenzione delle tasse postali, le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee stesse, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia il Ministero delle poste e dei telegrafi, in caso di sospetto di frode, avrà facoltà di richiedere, per mezzo degli agenti postali, l'apertura delle corrispondenze, per verificare se il contenuto si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Art. 39.

I concessionari saranno obbligati al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto la osservanza delle tariffe approvate dal Governo.

I concessionari ed i loro agenti non potranno fare per conto proprio ed in società con altre persone operazioni commerciali di trasporto su tutte le linee indicate all'articolo 1.

Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci sarà interamente devoluto ai concessionari.

Nello scopo di facilitare i predetti trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite Agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Le Agenzie stabilite in città, ove esistono porti, saranno obbligate di accettare le merci non eccedenti il peso di 40 chilogrammi, per rimetterle ai piroscafi in partenza.

Le Agenzie dei porti in arrivo dovranno alla loro volta curare il ritiro dai piroscafi delle merci non eccedenti il peso suddetto per effettuarne la consegna ai rispettivi destinatari.

Art. 40.

Il Governo assegnerà ai piroscafi in ciascun porto od approdo un posto determinato alla riva, per modo che, soddisfacendosi allo esigenze nautiche, si faciliti lo sbarco e l'imbarco dei dispacci, dei viaggiatori e delle merci.

Ove non fosse possibile assegnare il posto anzidetto, verrà all'uopo collocata un'apposita boa d'ancoraggio.

Art. 41.

I concessionari sono obbligati a stabilire servizi cumulativi colle altre linee di navigazione italiane, affinchè i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza munirsi di nuovi biglietti, ed i bagagli e le merci possano essere trasportati da un punto all'altro senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito.

I concessionari infine dovranno con le norme preindicate attuare servizi cumulativi con le ferrovie per i viaggiatori, i bagagli e le merci.

Il detto servizio cumulativo dovrà estendersi eziandio al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci fra i piroscafi e le stazioni ferroviarie, e dovrà stabilirsi con criteri da determinarsi dal Governo che li discuterà coi concessionari.

I concessionari dovranno convenire colle Amministrazioni delle ferrovie e delle altre Società di navigazione i patti e le condizioni del servizio cumulativo per il maggior numero possibile di scali.

Salve le nuove disposizioni che, coll'approvazione del Governo, saranno stabilite d'accordo fra i concessionari e le Amministrazioni suddette, si osserveranno intanto pel detto servizio cumulativo le norme attualmente in vigore.

Allorchè l'accordo colle Amministrazioni precitate non siasi effettuato nel termine di mesi sei dalla richiesta fattane dal Governo, le condizioni ed i compensi del detto servizio cumulativo verranno stabiliti col mezzo di arbitri, che decideranno come amichevoli compositori.

I concessionari dovranno adottare tariffe speciali, da approvarsi dal Governo, pel trasporto dei piccoli colli di merci, tanto coi propri piroscafi che in servizio cumulativo, del peso fino a 5 chilogrammi, da 5 a 10, da 10 a 20, da 20 a 30, da 30 a 40, da 40 a 50 e da 50 a 100 chilogrammi.

Art. 42.

Sulle basi delle tariffe comuni il Governo potrà ordinare ai concessionari d'introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi già esistenti od istituirne dei nuovi, tanto colle Amministrazioni ferroviarie quanto con altre Società di navigazione.

Art. 43.

I concessionari potranno proporre l'esperimento di quelle modificazioni di tariffa e condizioni di trasporto che riterranno più convenienti ad aumentare il traffico. Tali modificazioni dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Art. 44.

Il *maximum* dei prezzi di passaggio dei viaggiatori, non compreso il vitto, per le linee contemplate dall'art. 1°, sarà proporzionale alle leghe di percorrenza con scala progressiva, come appare dal seguente quadro, purchè i prezzi stessi non risultino superiori alle tariffe approvate con decreto 29 gennaio 1887, nel qual caso saranno applicate queste ultime:

Massimi dei prezzi di passaggio dei viaggiatori.

PERCORRENZA IN LEGHE	I. CLASSE — Per ogni lega	II. CLASSE — Per ogni lega	III. CLASSE — Per ogni lega
Da 1 a 10	0. 79	0. 53	0. 27
oltre 10 a 20	0. 76	0. 51	0. 26
» 20 a 30	0. 74	0. 49	0. 25
» 30 a 40	0. 71	0. 48	0. 24
» 40 a 50	0. 69	0 46	0. 23
» 50 a 60	0. 66	0. 44	0. 22
» 60 a 70	0. 64	0. 42	0. 21
» 70 a 80	0. 61	0. 41	0. 20
» 80 a 90	0. 59	0. 39	0. 19
» 90 a 100 e oltre .	0. 56	0. 37	0. 18

L'esame delle tariffe sarà affidato ad apposita Commissione, composta di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, di uno del Ministero del commercio e di uno dei concessionari.

I fanciulli dai tre ai dieci anni pagheranno la metà dei prezzi suindicati; quelli di età inferiore ai tre anni avranno diritto al trasporto gratuito, sempre quando occupino la stessa cabina di chi li accompagna, a cui carico andrà il vitto.

Ogni viaggiatore avrà diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (effetti d'uso) nella proporzione seguente:

1ª classe . . . . . . Kg. 60
2ª id . . . . . . » 40
3ª id. . . . . . . » 20

Art. 45.

I concessionari saranno tenuti a dar passaggio sui loro piroscafi sulle linee di cui all'art. 1°, alla metà del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, agli impiegati della Casa Reale, a quelli civili ed alle rispettive famiglie (moglie, figli, padre, madre, quando convivano coll'impiegato e siano a suo carico), agli allievi degli Istituti nautici ed ai componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo, ai membri ed agli invitati ai Congressi, alle fiere, alle esposizioni ecc.

La riduzione del 50 per cento pei viaggi degli impiegati civili e delle rispettive famiglie sarà estesa alle loro persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti, purchè viaggino cogli stessi impiegati e le loro famiglie.

Agli impiegati posti in disponibilità, in aspettativa, a riposo, ed alle loro famiglie, è pure concesso di recarsi colla riduzione del 50 per cento al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto.

Agli elettori politici la riduzione dovrà essere del 75 per cento.

Art. 46.

I concessionari saranno in obbligo di dare passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissate da apposite convenzioni coi Ministeri della guerra e della marina.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altra impresa i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, di cui sarà giudice il Consiglio dei ministri, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia Marina o di altri presi a nolo.

In mancanza di speciali convenzioni, i militari che viaggiano a spese dello Stato, pagheranno la metà del prezzo stabilito per gli altri passeggieri.

Art. 47.

I concessionari saranno obbligati a trasportare in terza classe ed a metà del prezzo della tariffa i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno, scontata la pena.

Il trasporto dei condannati sarà eseguito in modo che essi siano sempre ed efficacemente segregati dagli altri passeggieri, osservando quelle cautele che saranno dalle autorità determinate.

I concessionari potranno richiedere la scorta conveniente per assicurare il tranquillo trasporto dei detenuti.

Sarà in facoltà dei concessionari di rifiutare per giustificate circostanze speciali l'imbarco degli alienati, rinviandolo al viaggio successivo.

Art. 48.

Gli ispettori delle poste e dei telegrafi e gli altri impiegati, che ne faranno le veci, avranno diritto, quando trovansi in missione, sulla semplice presentazione delle credenziali, ad un posto gratuito di 1ª classe.

Art. 49.

I concessionari eviteranno dal punto di vista della salute pubblica di ricevere a bordo viaggiatori affetti da malattie contagiose o merci di provenienza infetta.

Art. 50.

Pel trasporto delle merci dovranno osservarsi le condizioni d'imbarco, che saranno stabilite da la Commissione di cui all'articolo 44.

Le merci si divideranno in 4 categorie, ciascuna delle quali comprenderà quelle indicate nell'elenco che sarà compilato dalla Commissione stessa.

Il *maximum* dei prezzi di trasporto delle merci per le linee contemplate dall'articolo 1 sarà proporzionale alle leghe di percorrenza, con scala progressiva, come risulta dal seguente quadro, purchè i prezzi stessi non siano superiori alle tariffe approvate con decreto del 29 gennaio 1887, nel qual caso saranno applicate queste ultime;

Massimi delle tariffe pel trasporto delle merci.

PERCORRENZA IN LEGHE	Per ogni cento chilogrammi di merci o frazioni				Valore per ogni 100 lire o frazione	Per ogni capo di bestiame	
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria		grosso	piccolo
Per un percorso fino a 20 leghe incl.	2. 55	1. 91	1. 48	1. 27	1. 06	12. 75	2. 55
Id. superiore a 20 fino a 40.	3. 61	2. 76	2. 12	1. 48	1. 27	17. —	3. 40
Id. id. 40 » 60.	4. 89	3. 61	2. 76	1. 70	1. 48	21. 25	4. 25
Id. id. 60 » 80.	5. 52	4. 46	3. 40	1. 91	1. 70	25. 50	5. 10
Id. id. 80 » 100.	7. 22	5. 31	4 04	2. 34	1. 91	29. 75	5. 95
Id. id. 100 ed oltre .	8. 50	6. 16	4. 67	2. 55	2. 12	34. —	6. 80

L'esame delle anzidette tariffe sarà affidato alla Commissione di cui all'articolo 44, la quale determinerà inoltre le modificazioni da introdursi nella classificazione delle merci e potrà anche stabilire tariffe speciali secondo i luoghi di produzione.

Art. 51.

Il trasporto di generi di privativa, non che di derrate ed oggetti comunque destinati al servizio governativo, sarà fatto in forza di contratti speciali, che potranno essere stipulati fra i concessionari e le diverse Amministrazioni dello Stato, o quelle altre che in determinati servizi le sostituiscano, ed in mancanza di questi speciali contratti sarà fatta una riduzione del 50 per cento sui prezzi delle tariffe.

Il trasporto di generi di sussistenza e dei bagagli al seguito della truppa, sarà regolato e retribuito a norma delle convenzioni speciali, che saranno stipulate fra i concessionari ed i Ministeri della guerra e della marina.

In mancanza di tali accordi, detti trasporti saranno fatti colla riduzione del 50 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie.

Art. 52.

Affinchè le persone e gli oggetti indicati agli articoli 45, 46, 47 e 51 possano godere dei vantaggi accordati dagli articoli stessi, occorrerà che ne sia fatta richiesta dai Ministeri o dalle autorità superiori del luogo di partenza. Potranno però essere rilasciati, come si pratica dalle ferrovie e colle norme da esse stabilite, libretti provveduti di opportuni scontrini.

È fatta eccezione pei membri del Parlamento, i quali sono muniti di speciali scontrini.

Le facilitazioni concesse per i citati articoli saranno accordate anche su quelle linee, non contemplate nel presente quaderno d'oneri, di cui i concessionari avessero o venissero ad avere per proprio conto l'esercizio.

Art 53.

Il tempo di permanenza nei porti pel caricamento delle merci sarà dal Ministero delle poste e dei telegrafi determinato, previo parere del Ministero del commercio, coll'avvertenza che dovranno avere la precedenza le considerazioni d'ordine postale.

Le merci dovranno essere disposte in modo da non compromettere il movimento del piroscafo e da non impedire il libero accesso alle parti del bastimento riservate ai passeggieri.

Art. 54.

I concessionari saranno obbligati a parità di condizioni a non accordare preferenze ed a non stipulare contratti che abbiano per iscopo di diminuire le tariffe a favore di uno o più speditori.

Art, 55.

Prima dell'attuazione del servizio saranno presentate al Ministero delle poste e dei telegrafi per approvazione con decreto, da emanarsi d'accordo col Ministero del commercio, le tariffe pei viaggiatori e per le merci.

Sarà in facoltà dei concessionari di fare riduzioni sulle tariffe approvate pel trasporto dei viaggiatori e delle merci. Ammessa però la riduzione in modo permanente, e cioè per oltre sei mesi, i concessionari per ripristinare le primitive tariffe dovranno riportare la autorizzazione del Governo.

Ove, per circostanze impreveduto, si rendesse necessaria la elevazione dei prezzi, oltre i massimi indicati nel presente quaderno d'oneri, i concessionari dovranno formulare proposta motivata, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e dell'agricoltura e commercio.

Uguale approvazione sarà necessaria pel passaggio dall'una all'altra categoria delle merci o per assimilazione di merci non comprese nell'elenco approvato.

Le tariffe approvate saranno comunicate alle Camere di commercio interessate e tenute affisse nelle Agenzie dei concessionari.

Art. 56.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica, che abbia per effetto di variare notabilmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune provincie, il Governo potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe normali, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.

Art. 57.

Tutte le divergenze che sorgessero fra i concessionari ed i caricatori circa l'applicazione delle tariffe saranno deferite ad un Consiglio composto di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, di uno del Ministero del commercio e di altro dei concessionari.

Tutti i reclami quindi che giungessero al Ministero del commercio circa l'applicazione delle tariffe saranno comunicati a quello delle poste e dei telegrafi per essere sottoposti al giudizio arbitrale, quando l'evidenza dei fatti non consigliasse a dare una risposta direttamente agli interessati, nel qual caso questa sarà fatta dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sentito quello del commercio.

Penalità.

Art. 58.

Nel caso di ritardo nelle partenze dai punti estremi, non derivante da forza maggiore giustificata, i concessionari incorreranno in una multa di lire 20 per ciascuna delle prime sei ore di ritardo e di lire 30 per ogni ora consecutiva sulle linee del citato art. 1.

Qualora un piroscafo, senza causa di forza maggiore, approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario o non prevista dallo art. 1, i concessionari incorreranno in una multa di lire 1000.

Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo

perduto o disadetto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'articolo 19, sarà punito con una multa di lire 50 per ogni giorno di ritardo.

Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore, di cui sarà giudice il Ministero della marina, non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di lire 500.

Senza pregiudizio delle multe previste nel primo comma del presente articolo, sarà applicata una penalità di lire 10 per ogni ora di ritardo verificatasi nei singoli viaggi, salvo il caso di forza maggiore, debitamente giustificato.

Per la irregolare applicazione delle tariffe i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.

L'ammontare delle multe sarà ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione, siccome è detto all'art. 8.

Art. 59.

Qualora la partenza di un piroscafo fosse differita di 6 ore, senza causa di forza maggiore, il Commissario del Governo o i direttori delle poste potranno prendere, di concerto con le autorità locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando tosto all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico dei concessionari. Non valendosi di questa facoltà e venendo omesso il viaggio, i concessionari incorreranno in una multa di lire 500, oltre la perdita della sovvenzione.

Nel caso di interruzione di servizio, il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà essere, per questo solo motivo, pronunciata dal tribunale competente.

Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa, che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo potrà fare continuare il servizio a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti o che da essi fossero stati adibiti al servizio.

Casi di guerra.

Art. 60.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza in un punto qualunque del mare percorso dalle linee sovvenzionate, il Governo avrà facoltà di sospendere il servizio.

Art. 61.

Nel caso che s'imponga ai concessionari la continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio stesso per qualunque danno derivante da cause di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del capitano o dei concessionari per inosservanza delle regole di guerra od altro.

Art. 62.

Quando il Governo diffidi i concessionari di sospendere il servizio, concessionari stessi potranno continuarlo a proprio rischio e pericolo, senz'altra indennità che la sovvenzione normale corrispondente alla linea esercitata.

Se il servizio venisse sospeso, cesserà per tutto il tempo dell'interruzione la sovvenzione relativa, corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale che a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, un'indennità, che sarà determinata da un Collegio di cinque periti, due dei quali nominati dal Ministero della marina, due dai concessionari ed il quinto, al quale sarà devoluta la presidenza, dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Ove però in tale eventualità il Governo prendesse possesso di uno o più piroscafi, corrisponderà ai concessionari per ognuno di essi una retribuzione a titolo di nolo, cessando l'indennità suaccennata. La misura di questa retribuzione sarà convenuta di comune accordo o per mezzo del Collegio di periti, di cui è cenno nel paragrafo precedente.

Contumacie.

Art. 63.

Se, a cagione di provvedimenti sanitari presi dal Governo, o a cagione di ostacoli frapposti per tema di contagio dalle popolazioni dei porti di approdo, debba sopprimersi l'esercizio del servizio, verrà in rispondenza soppressa la sovvenzione fino alla riattivazione dell'esercizio.

Per le linee soppresse sarà corrisposta ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale che a titolo di deprezzamento dei piroscafi addetti alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire la Società delle spese restanti a suo carico, un'indennità, che sarà determinata dalla Commissione di cui all'articolo 62.

Art. 64.

Se a cagione di provvedimenti sanitari, presi dal Governo, o a cagione di ostacoli frapposti dalle popolazioni dei porti di approdo, debbano arrecarsi modificazioni al percorso, sostituzione di approdi, mutazione negli orari, ecc., i concessionari avranno sempre diritto alla sovvenzione normale, anche se il percorso diventi minore, e, quando il percorso diventi maggiore, avranno diritto ad un accrescimento di sovvenzione in rispondenza al maggiore percorso.

Riducendosi le corse nella misura non eccedente la metà per ogni linea, sarà corrisposta ai concessionari per le corse soppresse un'indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale.

Art. 65.

Se il pubblico interesse, in rapporto alla corrispondenza postale o al trasporto dei passeggieri e delle merci, non consenta la riduzione di cui all'articolo precedente, sarà in facoltà del Governo di far eseguire tutte le corse, od una parte di esse, retribuendo quelle in eccedenza della metà con una sovvenzione del 50 per cento in più del prezzo normale, dovendo i piroscafi aggiunti avere possibilmente i requisiti necessari per corrispondere alle esigenze del servizio.

Art. 66.

Il giudizio sulla necessità della soppressione, riduzione, modificazione e continuazione dei viaggi, mutazione di orari, ecc., spetta al Governo.

Il Governo esercita questo diritto mercè apposita Commissione, composta di quattro ufficiali amministrativi, l'uno delegato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che avrà la presidenza, l'altro dal Ministero della marina, il terzo dal Ministero di agricoltura e commercio, il quarto dal Ministero dell'Interno.

Presso questa Commissione, i concessionari potranno nominare un rappresentante, che avrà diritto di prender parte con voto consultivo alle deliberazioni.

Art. 67.

Le deliberazioni della Commissione non possono costituire materia di reclami in linea giudiziaria.

Nè per le deliberazioni della Commissione, nè per le conseguenze della loro esecuzione, può dal Governo incorrersi in veruna civile responsabilità.

Art. 68.

Se per contravvenzione alle regole sanitarie, un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali, che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potrà, secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Art. 69.

Le prescrizioni sanitarie che a bordo dei piroscafi possano essere stabilite dal Governo non danno luogo a indennità veruna.

Durata della concessione del servizio.

Art. 70.

Il servizio avrà principio col 1° gennaio 1892 e durerà fino al 31 dicembre 1906.

Art. 71.

La concessione s'intenderà continuativa di anno in anno oltre il 31 dicembre 1906, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Pagamento della sovvenzione.

Art. 72.

La sovvenzione determinata dalla convenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate, in base alle leghe effettivamente percorse.

È fatta eccezione pel caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, nella quale eventualità sarà considerato siccome compiuto il viaggio incominciato.

Disposizioni diverse.

Art. 73.

I concessionari dovranno nominare un rappresentante a Messina, ove pure avranno il loro domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 74.

I concessionari dovranno presentare annualmente le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci con indicazione dei prodotti, non che una relazione tecnica ed economica dell'esercizio annuale dell'impresa.

Il Governo avrà facoltà di richiedere ai concessionari l'esibizione di quei documenti che reputerà necessari a controllare la esattezza dei dati statistici forniti.

Art. 75.

I concessionari, nell'esecuzione dei servizi che sono loro affidati, dovranno uniformarsi pienamente al Regolamento che sarà emanato dal Ministero della marina, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 76.

I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente quaderno d'oneri, se non in virtù di una legge.

Contravvenendosi a questo patto, il Governo è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 77.

Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i concessionari saranno non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possano derivare allo Stato; ma il Governo potrà anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.

Art. 78.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, sulla proposta dei concessionari, sarà approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina.

Art. 79.

I concessionari del servizio, i loro agenti e le persone dell'equipaggio, dovranno essere italiani, come pure dovranno essere di nazionalità italiana i direttori ed almeno due terzi dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Art. 80.

Tutte le difficoltà a cui potesse dar luogo l'esecuzione o la interpretazione di alcune delle clausole del contratto saranno definite dai tribunali ordinari, salvo quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e quelle altre deferite nei precedenti articoli al Ministero delle poste e dei telegrafi, a quello del commercio, al Collegio dei periti od al Consiglio di arbitri.

Il Consiglio degli arbitri sarà composto di una persona scelta dal Ministero delle poste e dei telegrafi e di un'altra nominata dai concessionari, le quali insieme ne designeranno una terza, a cui sarà devoluta la presidenza.

Se i due arbitri scelti dalle parti non si accorderanno sulla designazione del terzo, questi sarà scelto dal presidente del tribunale civile della capitale.

Le decisioni degli arbitri sono inappellabili.

Roma, addì 24 maggio 1891.

Il Ministro dei Lavori Pubblici interim *delle Poste e dei Telegrafi*
BRANCA.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CHIMIRRI.

Il Ministro delle Finanze
COLOMBO.

Il Ministro del Tesoro
LUZZATTI.

Per la Società Siciliana di Navigazione
GAETANO ORLANDI.

LUIGI SAPORITI, PAOLO LONARDI — *Testimoni.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1892 n. 783, col quale si provvede al riordinamento degli Uffici tecnici di finanza;

Visto il verbale in data 5 aprile 1892, redatto dal direttore e dagli ispettori degli Uffici tecnici di finanza;

Determina:

Art. 1.

I disegnatori di ruolo degli Uffici tecnici di finanza, che hanno i requisiti per concorrere ai posti di geometri-disegnatori di 1ª classe e ad una metà dei posti della 2ª e della 3ª classe nel ruolo organico stabilito col R. decreto 30 dicembre 1892 n. 783, sono i signori Bianchi Giovanni, Petri Alessandro, Bagolini Eginardo, e Buti cav. Camillo.

Art. 2.

La graduatoria dei periti straordinari in servizio negli Uffici tecnici di finanza e che hanno i requisiti per concorrere ai posti di geometri-disegnatori, di cui all'articolo precedente, è approvata in conformità del seguente elenco:

1. Poli-Bellon Giuseppe.
2. Pavone Giuseppe.
3. Romagnoli Emilio.
4. Fancella Giuseppe.
5. Fois-Piso Cesare.
6. Gilli Giuseppe.
7. Zerbo Ippolito.
8. La Rocca Francesco.
9. Poli Napoleone.
10. Costetti Silvio.
11. Siena Ettore.
12. Simoncelli Mannelli Alessandro.
13. Benigno Asciutto Filippo.
14. Cassio Giulio Cesare.
15. Pinto Michele.
16. Rossi Alberto.
17. Iafanti Bartolomeo.
18. Achenza Salvatore.
19. Meloni-Serra Francesco.
20. Pittalis Gavino.
21. Fiorelli Augusto.
22. Manconi Battista.
23. Manca Cristoforo.
24. Scrivo Bruno.
25. Picinelli Giovanni.

Roma, 28 aprile 1893.

Il Ministro
GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell' Interno:*

Con R. decreto del 23 febbraio 1893.

Pedrazzi dott. Francesco, Sequi dott. Gavino, Barcati avv. Giuseppe e Vigo dott. Alberto, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati segretari di 3ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 2000).

Con RR. decreti del 5 marzo 1893:

Visconti Gaetano, archivista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L. 3500).

Joli Cesare e De Paolis Oreste, archivisti di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe (L. 3000).

Guacci Achille, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato archivista di 3ª classe (L. 2500).

Beschi Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato archivista di 3ª classe nell'Amministrazione stessa (L. 2500).

Fanti Lodovico, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine nell'Amministrazione centrale (L. 2000).

Con RR. decreti del 19 marzo 1893:

De Romita Agostino, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L. 2000).

Trambusti Luigi, alunno di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500).

Londero Agostino, alunno di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1,500).

Con R. decreto del 9 marzo 1893:

Degli Uberti dott. Raffaele, già consigliere di Prefettura, passato al servizio della provincia di Avellino, collocato a riposo per anzianità di servizio ed avanzata età.

Con R. decreto del 23 marzo 1893:

Guarini Giuseppe, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, dispensato dal servizio.

Con RR. decreti del 6 aprile 1893:

Nicoletti cav. dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L. 5000).

Curti cav. Andrea, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio, in seguito a sua domanda.

Giachetti cav. Curzio, sotto-segretario di 1ª classe nel Consiglio di Stato, collocato a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Forza Pietro, alunno di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe (L. 1500).

Lavagno Giovanni, Tarallo Federico, Gentili Raffaele e Vassallo Salvatore, scrivani locali nel Ministero della Guerra, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe nell' Amministrazione provinciale (L. 1,500).

Perini Ovidio, nominato applicato di 3ª classe nel Consiglio di Stato (L. 2000).

Con RR. decreti del 9 aprile 1893:

Bianchi cav. avv. Luigi, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato ispettore generale di 2ª classe (lire 6000).

Leonardi cav. dott. Francesco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato direttore capo di divisione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 6000).

Grimani cav. dott. Luigi, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L 7000).

De Pieri dott. Rinaldo e Dalmazzi dott. Caio, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati consiglieri di 4ª classe (L. 3500).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.*

Con R. decreto del 19 marzo 1893:

Damiani cav. avv. Vincenzo, ispettore di 1ª classe nel 1° grado di P. S, collocato a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Gavasci Enrico, delegato di 4ª classe di P. S., accettate le dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 23 marzo 1893:

Cossa Brovarone Gio. Batta, delegato di 1ª classe di P. S., collocato a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 6 aprile 1893:

Tabasso Giuseppe e Wenzel Umberto, ufficiali del R. esercito, nominati delegati di 2ª classe (L. 2000).

Giuriato Agostino, Cugiani Camillo, Amistani Arturo e Brogiotti Gaetano, ufficiali del R. esercito, nominati delegati di 4ª classe (L. 1500).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 16 aprile 1893:

Villanis cav. Francesco, consigliere della corte d'appello di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, dal 1° maggio 1893, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di corte d'appello.

De Marchi Marco, giudice del tribunale civile e penale di Mantova, è tramutato a Milano, a sua domanda.

Cordera Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Lanusei, è tramutato a Mantova.

Russo Ferdinando, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, è tramutato a Roma, a sua domanda.

Pellegrini Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Lucca, è tramutato a Firenze, a sua domanda.

Cherici Stefano, pretore già titolare del mandamento di Lercara Friddi, in aspettativa per motivi di famiglia, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi dal 16 aprile 1893, lasciandosi per lui vacante il mandamento di S. Nicolò Gerrei.

Moretti Emilio, avente i requisiti di legge, è nominato vice-pretore nel 1° mandamento di Genova, pel triennio 1892-94

Lagorio Alberto, avente i requisiti di legge, è nominato vice-pretore nel 2° mandamento di Genova pel triennio 1892-94.

De Ferrari Girolamo, avente i requisiti di legge è nominato vice-pretore nel 4° mandamento di Genova, pel triennio 1892-94.

Sono accettate le dimissioni presentate da De Castro Francesco Paolo dall'ufficio di pretore del mandamento di Serradifalco, conferitogli con Regio decreto del 12 marzo 1893.

Con decreto ministeriale del 19 aprile 1893:

Vigo Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Brescia è applicato temporaneamente alla Regia procura presso il tribunale di Salò, con l'indennità in ragione di annue lire 3000.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 14 aprile 1893:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 400 sull'attuale stipendio di lire 4000, con decorrenza dal 1° aprile 1893, al signor:

Saetti cav. Giuseppe, segretario della procura generale presso la corte d'appello di Parma.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 350 sull'attuale stipendio di lire 3500, con decorrenza dal 1° aprile 1893, al signor:

Robecchi Gaetano, cancelliere del tribunale civile e penale di Novara

È assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200, con decorrenza dal 1° aprile 1893, ai signori:
Marchetti Ismaele, cancelliere della pretura di Badia Polesine;
Degani Carlo, cancelliere della pretura di Treviglio;
Vitali Carlo, cancelliere della pretura di S. Secondo Parmense.
È assegnato l'aumento del decimo in lire 200 sull'attuale stipendio di lire 2000, con decorrenza dal 1° aprile 1893, ai signori:
Matteoli Giulio, cancelliere della pretura di Lastra a Signa;
Vignolo Carlo Alberto, cancelliere della pretura di Orbassano;
Bianco Teresio, cancelliere della pretura di Costigliole d'Asti;
Cossu Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Sinnai;
Falchi Salvatore, cancelliere della pretura di Mills;
Zurlo Vincenzo, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Napoli;
Filiti Emanuele, sostituto segretario della procura generale presso la corte di appello di Palermo;
Ciccone Angelo, cancelliere della pretura di Borbona;
Decio Carlo, cancelliere della pretura di Busto Arsizio;
Brighi Pio, cancelliere della pretura urbana di Bologna.
È assegnato l'aumento del decimo in lire 180 sull'attuale stipendio di lire 1800, con decorrenza dal 1° aprile 1893, ai signori:
Sordoni Pietro Francesco, cancelliere della pretura di Oderzo;
Barone Mariano, cancelliere della pretura di Pizzoli;
Blengino Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Mondovì;
Corrado Gregorio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Avellino;
Goti Bernardo, cancelliere della pretura di Andorno Cacciorna;
Riva Luigi, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Modena;
Torri Adolfo, cancelliere della pretura di Borgo a Mozzano.
È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° aprile 1893, ai signori:
Ravani Antonio, vice cancelliere della pretura di Sant'Angelo Lodigiano;
Favale Luigi Emanuele, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la corte d'appello di Genova;
Bernini Giulio, vice cancelliere della 2ª pretura di Firenze;
Rossi Giovanni, vice cancelliere della pretura di Loreo.
Gennari Carlo, vice cancelliere della pretura di Montichiari;
Bagalà Alfonso, vice cancelliere della pretura di Calonna;
Giannini Antonio, vice cancelliere della pretura di Roccamonfina;
De Rollo Sebastiano, vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Siracusa;
Izzi Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Campobasso;
Jannucci Oreste, vice cancelliere della pretura di Riccia;
Battista Pasquale, vice cancelliere della pretura di Bojano;
Vita Pasquale, vice cancelliere della pretura di Chiaromonte;
De Silva Alfonso, vice cancelliere della pretura di Trentola;
Zito Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Caserta;
Porru Carta Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Sorgono;
Condoluci Carlo, vice cancelliere della pretura di Radicena;
Riminucci Francesco, vice cancelliere della pretura di Faenza;
Farnetti Antonio, vice cancelliere della pretura urbana di Bologna;
Monari Aristide, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bologna;
Magliona Antonio, vice cancelliere della pretura di Thiesi.

Con decreti ministeriali del 15 aprile 1893:

Vaccari Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Torino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'art. lettera *A*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.
Lombardo Salvatore, vice cancelliere della pretura di Bisacquino, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, a termini dell'art. 1, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1893.
Ghibaudo Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cuneo, è tramutato al tribunale civile e penale di Torino, a sua domanda.
Tossi Emilio, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Arboro, applicato a quella di Vercelli, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cuneo, coll'attuale stipendio di lire 1600, cessando dall'applicazione.
Borgioli Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Novara, è tramutato al tribunale civile e penale di Casale, a sua domanda.
Puccini Dante, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Vallecorsa, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Viterbo, è sospeso per cinque giorni, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, per abusiva assenza dall'ufficio.
Cavallaro Cesare, vice cancelliere della pretura urbana di Venezia, è tramutato alla pretura di Conegliano, a sua domanda.
Cabrini Domenico, vice cancelliere della pretura di Conegliano, è tramutato alla pretura urbana di Venezia, a sua domanda.

Con Regi decreti del 16 aprile 1893:

Antonelli Achille, cancelliere della 2ª pretura di Roma, è tramutato alla 5ª pretura di Roma.
Giordano Onesimo, cancelliere della 5ª pretura di Roma, è tramutato alla 4ª pretura di Roma.
Castria Francesco, cancelliere della 4ª pretura di Roma, è tramutato alla 2ª pretura di Roma.
Colonna Raffaele, cancelliere della pretura di Manduria, è tramutato alla pretura di San Giorgio Sotto Taranto.
Mauro Carlo, cancelliere della pretura di San Giorgio sotto Taranto, è tramutato alla pretura di Manduria, a sua domanda.
Pappalepore Pasquale, cancelliere della pretura di Biccari, è tramutato alla pretura di Ostuni, a sua domanda.
Daverio Alessandro, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è, in seguito di sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Monza, coll'attuale stipendio di lire 1800.
Beffagnotti Carlo, cancelliere in disponibilità della soppressa pretura di Fiano, applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di San Remo, è tramutato alla pretura di Trino, cessando dall'applicazione.
Rieper Giovanni, cancelliere della pretura di Casalbuttano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.
Zirolla Sanna Giovanni Michele, cancelliere della pretura di Siniscola, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1893.
Stucchi Giuseppe, cancelliere della pretura di Bagolino, è tramutato alla pretura di Casalbuttano.
Mussita Antonio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, è nominato cancelliere della pretura di Bagolino, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Vidalis Giammaria, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte di appello di Cagliari, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Oristano, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Lombardo Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Palermo, sospeso dall'esercizio delle funzioni, stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per falsità in atti pubblici, è destituito dalla carica. Da questo giorno cessa l'assegno alimentare concesso alla di lui famiglia durante la sospensione.

Con decreti ministeriali del 16 aprile 1893:

Filippone Alessandro, sostituto segretario della Regia procura presso

il tribunale civile e penale di Campobasso, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1893, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di segretario di Regia procura.

Tironi Gaetano, vice cancelliere dlela pretura di Orzinuovi, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bonati Giacomo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Brescia, è nominato vice cancelliere della pretura di Orzinuovi, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Serino Rosario, vice cancelliere della pretura di Ceglie Messapico, è tramutato alla pretura di Maglie, a sua domanda.

Liguori Alfredo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere della pretura di Ceglie Messapico, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 18 aprile 1893:

Pappalardi Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Larino, è tramutato al tribunale civile e penale di Campobasso, a sua domanda.

Aiello Antonio, vice cancelliere della pretura di Montalto Uffugo, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata inabilità a continuare nel servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento di quella pensione od indennità che possa competergli in base alla legge 14 aprile 1864 n. 1731, con decorrenza dal 1° maggio 1893.

Labruna Anacleto, vice cancelliere della pretura di Polla, è tramutato alla pretura di Marano di Napoli, a sua domanda.

Toledo Pietro, vice cancelliere della pretura di Viggiano, è tramutato alla pretura di Atripalda.

Soreca Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Rionero in Volture, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Carugno Pietro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Viggiano, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Galluppi Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Capracotta, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 17 aprile 1893:

È concessa:

al notaro Meli Giuseppe, una proroga sino a tutto il 16 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Longi;

al notaro Zino Francesco, una proroga sino a tutto il 7 ottobre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Genova;

al notaro Gazzo Francesco, una proroga sino a tutto il 7 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Busalla.

Con Regi decreti del 16 aprile 1893:

Zarattini Felice, candidato notaro, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Rovigo, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rovigo, capoluogo di distretto, ed è contemporaneamente autorizzato a continuare nelle predette funzioni di conservatore.

Coppola Francesco Paolo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Torchiara, distretto di Vallo della Lucania.

Barresi Giov. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Vita, distretto di Trapani.

Imbornone Arone Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza in Sant'Anna, frazione del comune di Caltabellotta, distretto di Sciacca.

Paolotti Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Perugia, capoluogo di distretto.

Scaramucci Benedetto, notaro nel comune di Bettona, distretto di Perugia, è traslocato nel comune di Perugia, capoluogo di distretto.

Antonucci Pietro, notaro nel comune di Cantiano, distretto di Urbino, è traslocato nel comune di Gubbio, distretto di Perugia.

Pantoli Federico, notaro, residente nel comune di Noale, distretto di Venezia, è traslocato nel comune di Mestre, stesso distretto.

Regalio Luigi, notaro, residente nel comune di Monforte d'Alba, distretto d'Alba, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Cerù Giovanni, nominato notaro colla residenza nel comune di Concesio, distretto di Brescia, con R. decreto 26 agosto 1892, registrato alla corte dei conti il 14 settembre successivo, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Concesio.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Sommati di Mombello cav. Ernesto, maggiore legione Bologna, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° maggio 1893, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Baralla cav. Galeazzo, colonnello comandante il distretto Verona, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° maggio 1893, ed inscritto nella riserva.

Berninzone cav. Ferdinando, tenente colonnello id. distretto Mondovì, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° maggio 1893.

Morasso cav. Achille, id. id. distretto Caltanissetta, id. id. id.

De Matera Guglielmo, capitano distretto Cosenza, id. id. id.

Faccioli Francesco, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Milano. trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Pelilli Vittorio, tenente 31 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Tabasso Giuseppe, id. 81 id. (nato nel 1864), accettata la dimissione dal grado dal 16 aprile 1893.

Wenzel Umberto, id. in aspettativa per riduzione di corpo a Napoli (nato nel 1866), id. id. id.

Nascimbene Clelio, id. 29 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Martini Carlo, sottotenente 81 id., id. id. id.

Ferliga Valentino, id. 13 id., id. id. id.

Cugiani Camillo, id. 94 id. (nato nel 1867), accettata la dimissione da grado dal 16 aprile 1893.

Giuriato Agostino, id. 5 id. (nato nel 1869), id. id. id.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 3 aprile 1893:

De Fabii-Pezzani cav. Edoardo, maggiore collegio militare Napoli, incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra dal 16 maggio 1893.

Parma cav. Luigi, id. incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra, esonerato dall'incarico medesimo dal 16 maggio 1893 e trasferito alla direzione artiglieria di Placenza.

Con R. decreto del 6 aprile 1893:

Petit-Bon cav. Ugo, maggiore incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra, esonerato dall'incarico medesimo dal 16 maggio 1893 e trasferito al 27 artiglieria (2ª brigata).

Raimondi cav. Giacinto, id. direzione artiglieria Roma (comandato Ministero guerra) incaricato delle funzioni di capo sezione al Ministero della guerra, dal 16 maggio 1893.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Pavia Bernardo, tenente (treno) direzione artiglieria Torino (comando locale di Exilles), trasferito nell'arma di fanteria, personale delle fortezze, contemporaneamente promosso capitano e destinato al forte di Pastrengo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Micheluccini cav. Michele, maggiore 1° genio, collocato a disposizione del Ministero marina dal 1° maggio 1893 e trasferito effettivo direzione straord. genio Taranto.

De Paulis cav. Giuseppe, id direzione genio Napoli, promosso tenente colonnello continuando nella medesima carica.

Monaco cav. Vincenzo, capitano id. Capua, promosso maggiore continuando nella medesima carica.

Mazza cav. Ernesto, id. id. Torin, id. id. id.

I sottonominati sottotenenti (treno) sono promossi tenenti (treno) continuando nell'attuale loro posizione.

Tognetti Aristide, 3 genio.

Chiodo Giuseppe, 2 id.

Dini Luigi, 2 id.

Giovannini Ciro, 4 genio.

Vio Pompeo, 4 id.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Torazzi cav. Francesco, colonnello commissario direttore di commissariato III corpo d'armata, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° maggio 1893, ed inscritto nella riserva.

Cerrato cav. Giuseppe, tenente colonnello commissario, incaricato direzione commissariato VII corpo d'armata, trasferito direttore commissariato II corpo d'armata (incaricato.

Costa Rochis cav. Filippo, id ufficio revisione contabilità militari, incaricato della direzione di commissariato militare VII corpo d'armata del 1° maggio p. v.

Corpo contabile militare.

Con regio decreto del 16 aprile 1893.

Monaco Achille, tenente contabile 8 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Brogiotti Gaetano, sottotenente contabile distretto Padova, nato nel 1867, accettata la dimissione dal grado.

Amistani Arturo, id. id. Vinenza, nato nel 1865, id. id.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Boni cav. Germano, capitano di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° maggio 1893, ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Fassetta Federico, id. id.. id. id. id , ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Scagliola Ettore, sottotenente fanteria, distretto Genova, accettata la dimissione dal grado.

Sforzini Augusto, id. id. id. Voghera, trasferito col suo grado nella milizia territoriale fanteria 35° battaglione Voghera, in applicazione dell'art. 96, testo unico, legge reclutamento Regio esercito.

Scazzocchio Angelo, sottotenente artiglieria (treno), distretto Roma, revocata e considerata come non avvenuta la sua nomina a sottotenente.

Toscani Camillo, id. id. distretto Roma, id. id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Rizza Carmelo, tenente complemento fanteria, distretto Milano, tolto dal ruolo degli ufficiali di complemento in applicazione dell'articolo 2 del R. decreto 12 luglio 1888.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Arezzo cav. Gaetano, tenente colonnello fanteria 313° batt. Siracusa, accettata la dimissione dal grado.

Dari Luigi, id. 139° id. Ancona, id. id.

Perrotta Pietro, capitano id. 319° id Sassari, cessa di appartenere alla milizia territoriale ed è ricollocato nel ruolo degli ufficiali di riserva (fanteria), col grado medesimo, per sua domanda.

Iannicelli Vincenzo, id. id. distretto Campobasso, id. id.

Foresio Francesco, già tenente di complemento alla milizia mobile fanteria, residente a Lecce, nominato capitano nella milizia territoriale fanteria 251° batt. Bari, a sua domanda.

Ferrari Achille, sottotenente fanteria, distretto Genova. revocato dall'impiego.

Apostolupo Aristide, sottufficiale con più di 8 anni di servizio effettivo, dimorante a Milano, nominato sottotenente nella milizia territoriale, fanteria, 39° batt. Milano.

I seguenti cittadini sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'ansegnazione a ciascuno di essi indicata.

Dovranno presentarsi entro 4 mesi alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto, quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze dell'istruzione che deve essere impartita a detti ufficiali.

Battelli Nicola, dimorante a Roma, destinazione 217 batt. Frosinone, reggimento in cui deve prestare servizio 11 fanteria Roma.

Pini Arturo, id. ad Ancona, id. 113 id. Pesaro, id. id. 67 id. Firenze.

Lepri Oreste, id a Roma, id. 210 id Roma, id. id. 11 id. Roma.

Restivo Pietro, id. a Girgenti, id. 297 id. Girgenti, id. id. 53 id. Girgenti.

Foschini Roberto, id. a Siena, id. 185 id. Siena, id. id. 5 id. Siena.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Faglia Pietro, tenente carabinieri Reali, dimorante ad Alfianello (Brescia), trasferito nella milizia territoriale, fanteria, col grado di capitano 56 batt. Brescia, a sua domanda.

Corazza Ulisse, id. bersaglieri id. Roma, id. id. id. col grado di capitano 181 batt. Arezzo, a sua domanda.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 9 aprile 1893.

Chiarini cav. Gustavo, direttore capo di divisione di 2ª classe nel Ministero della guerra, promosso direttore capo di divisione di 1ª classe, dal 1° maggio p. v.

Buttini cav. Giuseppe, capo sezione di 1ª classe, id. direttore capo di divisione di 2ª classe, id.

Simonetta cav. Agostino, id. di 2ª classe, promosso capo sezione di 1ª classe, id.

Bozzi cav. Gioachino, id. id , id. id. id , id.

Candrian cav. Vincenzo, id. id., id. id. id., id.

Cencetti cav. Francesco, segretario di 1ª classe, id. id. di 2ª classe, id.

Ridolfi cav. Carlo, id. id., id. id. id., id.

Invernizzi cav. Vincenzo, id. id., id. id. id., id.

Betti cav. Riconovaldo, id. id., id. id. id., id.

Monti cav. Giovanni, id. di 2ª classe, promosso segretario di 1ª classe id.

Ghibaudo cav. Giovanni, id. id., id. id. id , id.

Rousseau cav. Guido, id. id., id. id. id , id.

Galeazzi dott. Goffredo, id. id , id. id. id., id.

Piazzoni cav. Ernesto, id. id., id. id. id., id.

Taetti Emanuele, segretario di 3ª classe, promosso segretario di 2ª classe, dal 1° maggio p. v.

Bonamico Vincenzo, id. id., id. id.

Riva Giuseppe, id. id., id. id.

Santini Paride, id. id., id. id.

Ciarapica Nullo, id. id., id. id.

Cresia, Luigi, vice-segretario di 1ª classe, promosso segretario di 3ª classe, dal 1 maggio 1893.
Carton Oreste, id. id., id. id.
Petrucci Luigi, vice segretario di 2ª classe, promosso vice segretario di 1ª classe id.
Magni Carlo, id. id., id. id.
Linguiti dott. Gaetano, id. id, id. id.
Ciucci Menotti, id. id, id. id.
De Persiis Ernesto, id. id, id. id.
Baffi dott. Luigi, vice segretario di 3ª classe promosso vice segretario di 2ª classe id.
Longo Carlo, id. id., id. id.
Cetta avv. Emilio, id. id., id. id.
Corradini dott. Camillo, id. id., id. id,
Ercolani Galileo, id. id., id. id.
Piccioli Vincenzo, archivista di 2ª classe, promosso archivista di 2ª classe id.
Fortunato Carlo, id. id., id. id.
Gino Giovanni, archivista di 3ª classe id., promosso archivista di 1ª classe id.
Morel Luigi, id. id., id. id.
Cavalli Emilio, ufficiale d'ordine di 1ª classe, promosso archivista di 3ª classe id.
Spiombi Salvatore, id. id., id. id.
Della Martina Giuseppe, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso ufficiale d'ordine di 1ª classe id.
Dalmazzo Luigi, id. id., id. id.
Melloni Enrico, id. id., id. id.
Liparini Luigi, id. id., id. id.
Falchi Luigi, ufficiale d'ordine di 3ª classe id., promosso ufficiale d'ordine di 2ª classe id.
Branca Ermenegildo, id. id., id. id.
Ruggieri Luigi, id. id., id. id.
Novari Giovanni, id. id., id. id.
Quaranta Cesare, id. id., id. id.

Con R. decreto del 16 aprile 1893:

Giardenghi Michele, domiciliato a Terni, nominato aiutante ragioniere d'artiglieria e destinato al polverificio di Fossano.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I — Sezione II

Il 1° aprile 1889 è stato firmato a Roma il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Grecia. Questo trattato internazionale, convertito in legge, è stato approvato con regio decreto 16 aprile 1889 n. 6071 (serie 3ª), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 maggio 1889, n. 117.

In virtù dell'articolo 10 di esso trattato è stabilita la reciproca protezione concernente la proprietà dei marchi di fabbrica o di commercio:

« I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno « nel territorio dell'altra Parte la stessa protezione dei nazionali per « tutto ciò che concerne la proprietà dei marchi di fabbrica o di « commercio, dei disegni o modelli industriali o di fabbrica di qua- « lunque specie.

« Il diritto esclusivo di far uso (*exploiter*) di un disegno o mo- « dello industriale o di fabbrica non può avere a vantaggio dei Greci « in Italia, e reciprocamente a vantaggio degli italiani in Grecia, una « durata maggiore di quella fissata dalla legge del paese pei suoi na- « zionali.

« Se il disegno o modello industriale o di fabbrica è di dominio « pubblico nel paese d'origine, esso non può formare oggetto di pri- « vativa nell'altro paese.

« Le disposizioni dei due paragrafi precedenti (1) sono egualmente « applicabili ai marchi di fabbrica o di commercio.

« I Greci non potranno rivendicare nel Regno d'Italia la proprietà « esclusiva di un marchio, di un modello o di un disegno, se essi « non si sono preventivamente uniformati alle leggi e regolamenti « sulla materia, che sono o saranno in vigore in Italia.

« Reciprocamente, i sudditi italiani non potranno rivendicare in « Grecia la proprietà esclusiva di un marchio, di un modello o di « un disegno, se non si sono preventivamente uniformati alle leggi « e ai regolamenti sulla materia, che sono o saranno in vigore in « Grecia ».

I nostri nazionali potranno ora assicurarsi in Grecia la tutela dei loro diritti ed all'occorrenza esercitarli innanzi ai tribunali del detto Stato, in virtù della nuova legge speciale che il Parlamento Ellenico approvava, per proteggere le marche di fabbrica o di commercio. Siffatta legge colma un'importante lacuna.

Ecco pertanto le disposizioni principali cui deve uniformarsi chi intenda ottenere la trascrizione legale della sua marca di fabbrica in Grecia:

a) produrre un certificato dell'autorità locale, legalizzato dalla competente autorità Consolare Ellenica, constatante che le formalità di legge in vigore sui marchi di fabbrica sono state compiute nel paese ove trovasi lo stabilimento di colui il quale domanda il deposito del suo marchio di fabbrica in Grecia;

b) eleggere domicilio in Atene per atto notarile;

c) dichiarare per iscritto che il depositante si sottomette alla giurisdizione dei tribunali di Atene.

Mi affretto comunicare alla S. V. in allegato alla presente un esemplare della legge sulla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio in Grecia approvata dal Parlamento Ellenico, dove i produttori e commercianti italiani potranno rilevare le altre disposizioni che regolano la materia.

Si compiaccia di dare pubblicità alla presente e di accusarmene ricevuta.

Per il Ministro
A. DI SAN GIULIANO.

LEGGE GRECA

sulla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio

Art. 1. Ogni segno distintivo dei prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della zootecnia, ed in generale degli oggetti di commercio, è considerato come un marchio di fabbrica o di commercio.

Il marchio è applicato tanto sugli oggetti stessi, quanto sui loro involucri; si deve accettare come tale, sotto una forma distintiva, anche il nome dell'industriale o del commerciante o della ditta.

Art. 2. L'impiego di un marchio è facoltativo, ma nessuno ha diritto alla protezione legale per l'uso esclusivo di un marchio, se esso non ha fatto alla cancelleria del tribunale civile di prima istanza della circoscrizione ove ha il suo principale stabilimento, o in mancanza del principale stabilimento della circoscrizione, ove ha uno stabilimento e il suo domicilio, il deposito di tre esemplari del marchio con una matrice tipografica (*cliché*).

La protezione legale ha la durata di dieci anni a partire dal giorno del deposito, ma in seguito ad ogni nuovo deposito nelle stesse forme, questo termine è prolungato per un nuovo periodo di dieci anni.

Colui che per primo ha fatto uso pubblico di un determinato marchio, e che non ha mai interrotto quest'uso per più di un anno, ha solo il diritto di farne il deposito.

Per ciascun deposito di un marchio, sarà riscosso un diritto di 60 franchi in oro.

Art. 3. Per ciascun deposito, sarà redatto un processo verbale sopra apposito registro; il processo verbale sarà numerato e dovrà essere firmato dal depositante o dal suo procuratore, debitamente autorizzato, e dal cancelliere del tribunale.

Il processo verbale deve indicare il giorno e l'ora del deposito ed il genere d'industria o di commercio al quale il marchio è destinato; al processo verbale sarà unita la procura autentica e la ricevuta del

(1) I paragrafi ottavo e nono dicono:

Art. 8. Gli articoli di oreficeria e di bigiotteria in oro, argento, platino o altri metalli, importati da uno dei due paesi nell'altro saranno soggetti, se ne è il caso, al regime di controllo stabilito per gli articoli similiari di fabbricazione nazionale, e pagheranno, sulla base di questi, i diritti di marchio e di garanzia.

Art. 9. Gli oggetti sottoposti al diritto di dogana che sono importati in Italia come campioni da mercanti, industriali, commessi viaggiatori greci, o in Grecia da mercanti, industriali, commessi viaggiatori italiani, saranno, dall'una e dall'altra parte, ammessi in franchigia temporanea, mediante le necessarie formalità di dogana, per assicurarne la riesportazione o la reintegrazione in magazzino di deposito (*entrepôt*).

cassiere competente constatante il versamento della tassa conformemente all'articolo precedente. Sullo stesso processo verbale verrà apposta una marca da bollo di due franchi.

Ognuno può prendere visione dei processi verbali di deposito e domandarne copia.

Uno degli esemplari del marchio depositato è conservato dal cancelliere del tribunale; il secondo, controfirmato dallo stesso cancelliere, è unito ad una copia su carta libera del processo verbale di deposito e consegnato, seduta stante, al depositante o al suo speciale procuratore; ed il terzo, accompagnato da una copia, egualmente su carta libera, del processo verbale di deposito e della matrice tipografica (*cliché*), è inviato, a cura del cancelliere del tribunale di prima istanza, entro otto giorni, al direttore della Scuola delle arti industriali.

Art. 4. A cura del direttore della Scuola delle arti industriali, il deposito del marchio è inscritto su registri speciali secondo il genere dell'industria o del commercio; il nome del depositante è inscritto in una rubrica alfabetica, tenuta costantemente al corrente; il marchio è esposto in una sala all'uopo destinata, ed una dichiarazione del deposito con una descrizione sommaria del genere d'industria o del commercio e del marchio è inserita nel giornale ufficiale del Governo col marchio stesso riprodotto colla matrice tipografica (*cliché*) depositata, entro quindici giorni al massimo a partire dal giorno in cui il direttore della Scuola delle arti industriali ha ricevuto le carte e la matrice tipografica conformemente all'articolo 3.

Art. 5. La proprietà dei marchi di fabbrica e di commercio non può essere trasmessa che col diritto di esercitare (*droit d'exploitation*) il genere d'industria od il commercio al quale i marchi sono destinati, conformemente al processo verbale di deposito.

Questa trasmissione non ha effetto riguardo ai terzi che dopo il deposito e la pubblicazione di un estratto dell'atto che la constata nelle forme prescritte dagli articoli 2-4 pel deposito del marchio.

Questa trasmissione è notata simultaneamente a margine del processo verbale di deposito del marchio cui si riferisce, e questa annotazione è fatta in base alle disposizioni dell'art. 3; è sottoposta ad un diritto di 30 franchi in oro, e la ricevuta del cassiere competente è annessa al processo verbale di deposito

Art. 6. Sono puniti col carcere di sei mesi al più, e colla multa non oltrepassante le mille dramme (1), o con una soltanto di queste pene:

a) colui il quale ha contraffatto un marchio, o colui il quale ha fraudolentemente fatto uso d'un marchio contraffatto;

b) colui il quale, fraudolentemente, ha apposto sui prodotti della sua industria o sugli oggetti del suo commercio un marchio appartenente ad altri;

c) colui che, senza aver contraffatto un marchio, ne ha fatta una imitazione tale da ingannare il compratore, od ha fraudolentemente fatto uso d'un tale marchio;

d) colui il quale ha scientemente venduto o messo in vendita o in circolazione una mercanzia contraddistinta da un marchio contraffatto o fraudolentemente imitato.

L'azione pubblica risultante dai delitti previsti dal presente articolo, non può essere intentata che dopo spirati dieci giorni a partire dalla pubblicazione nel giornale ufficiale del Governo, conformemente all'articolo 4 e per un fatto posteriore allo spirare di questo termine. Tuttavia è permesso al depositante, a partire dal giorno successivo al deposito, conformemente all'articolo 2, di promuovere mediante azione civile, il riconoscimento giuridico del suo diritto sull'uso esclusivo del marchio depositato; in questo caso se i delitti previsti dal presente articolo, sono commessi dal convenuto posteriormente alla notificazione dell'azione civile, possono essere colpiti anche prima della pubblicazione stabilita dall'articolo 4.

Art 7. Le pene stabilite dall'articolo precedente possono essere raddoppiate in caso di recidiva, allorchè nei cinque anni anteriori al secondo delitto l'imputato è stato condannato per uno dei delitti previsti dalla presente legge.

(1) Ogni dramma equivale ad un franco.

Art. 8. Il tribunale di polizia correzionale ordina l'inserzione per estratto, a spese del condannato, della sentenza di condanna relativa ai marchi, in due giornali della capitale, nel caso in cui il delitto sia stato commesso in Atene; ovvero in un giornale della capitale ed in uno del luogo ove il delitto è stato commesso, o in difetto, nella città la più vicina, nel caso in cui il delitto sia stato commesso in altra località della Grecia.

Art. 9. Il tribunale di polizia correzionale ordina sempre, anche nei casi di assoluzione, la distruzione dei marchi sequestrati, quando questi sono contraffatti o fraudolentemente imitati; nel caso in cui il marchio non possa essere distrutto senza distruggere l'oggetto sul quale si trova applicato, il tribunale può ordinare anche la distruzione dell'oggetto stesso, in tutto o in parte.

Art. 10. Oltre alle pene qui sopra comminate, colui il quale si rende colpevole di una infrazione alle disposizioni della presente legge, è tenuto a riparare il danno causato secondo le regole del diritto comune.

Le mercanzie portanti un marchio contraffatto o fraudolentemente imitato, gli utensili ed i materiali che hanno servito esclusivamente alla perpetrazione del delitto, possono essere dal tribunale aggiudicati in natura a profitto della parte lesa, se il condannato ne è proprietario e se la parte lesa ha inoltrato, avanti il tribunale di polizia correzionale, azione per rifazione dei danni, interessi e spese e accetta questi oggetti in compenso parziale o totale del danno, in base ad una valutazione sommaria fatta dal tribunale.

Art. 11. L'azione pubblica non può essere esercitata che sul ricorso della parte lesa.

Art. 12. Il deposito di un marchio fatto contrariamente alle disposizioni della presente legge è dichiarato nullo, sulla domanda delle parti interessate, dal tribunale il cui cancelliere lo ha eseguito.

Il giudizio definitivo e passato in cosa giudicata, che pronuncia la nullità, è iscritto per estratto, ed a cura del richiedente in margine al processo-verbale rispettivo, nel termine di un mese a decorrere dal giorno in cui è passato in cosa giudicata, sotto pena di una ammenda non minore di venticinque dramme.

Tutte le contestazioni private, risultanti da un'azione derivante dalla presente legge, sono giudicate dai tribunali di prima istanza quali affari commerciali, quando non sieno portate simultaneamente, con azione pubblica, innanzi al tribunale di Polizia correzionale.

Art. 13. Gli stranieri o i greci che esercitano all'estero un'industria od un commercio godono dei vantaggi della presente legge, se nei paesi ove i loro stabilimenti sono situati, esiste una legge che protegge i marchi di fabbrica o di commercio ed una convenzione diplomatica, che stabilisca la reciprocità per i marchi greci. Tuttavia, per godere dei vantaggi di questa protezione in Grecia, oltre al deposito del marchio alla cancelleria del tribunale di prima istanza di Atene conformemente alle disposizioni della presente legge, occorre:

a) Produrre un certificato dell'autorità locale, legalizzato dalla competente autorità Consolare Ellenica, constatante che le formalità di legge in vigore sui marchi di fabbrica sono state compiute nei paesi stranieri ove trovasi lo stabilimento di colui il quale domanda il deposito del suo marchio in Grecia;

b) Eleggere domicilio in Atene per atto notarile;

c) Dichiarare per iscritto che il depositante si sottomette alla giurisdizione dei tribunali d'Atene.

La protezione accordata secondo le precedenti disposizioni, cessa d'esistere in Grecia se il termine accordato dalla legge locale per la protezione del marchio cessasse, o se la convenzione diplomatica di reciprocanza cessasse d'essere in vigore. In nessun caso gli stranieri od i greci, i cui stabilimenti sono situati all'estero, possono avere in Grecia pei loro marchi di fabbrica o di commercio, diritti maggiori di quelli che essi godono nei paesi ove sono situati i loro stabilimenti.

Art. 14. Un'indennità, pagabile dalla cassa pubblica, è accordata ai cancellieri dei tribunali di prima istanza in ragione di due dramme per processo verbale di deposito di un marchio da essi redatto ed al segretario delle Scuola delle arti industriali, in ragione di due dramme per ciascun marchio inviato alla Scuola dai cancellieri.

Alla fine di ogni trimestre i funzionari sopradetti invieranno le situazioni vistate dai loro superiori gerarchici, al Ministero dell'Interno, che emette i mandati pei loro pagamenti.

Art. 15. Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 16. Una ordinanza reale regolerà più particolareggiatamente il deposito, la pubblicazione e l'esposizione dei marchi, nonchè tutto ciò che si riferisce all'esecuzione della presente legge.

Atene, 29 dicembre 1892.

Il Ministro dell'Interno
G. N. THÉOTOKIS.

Il Ministro della Giustizia
A. N. SIMOPOULES.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO DEMOGRAFICO

dei comuni capoluoghi di provincia — mese di marzo 1893

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'Interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili, delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono, in generale, importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi undici anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto di lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i quali restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo Bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1892 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale. dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892.

5° Emigrati in altri comuni del Regno od all'Estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1892

6° Guarnigione al 31 dicembre 1892, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1892 (1 + 2 + 4 + 6 + 7 — 3 — 5).

Trattandosi di cifre approssimative, si sono indicate, in cifra tonda, soltanto le migliaia.

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,288,000 al 31 dicembre 1892.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il Bollettino non tiene conto degli atti di morti registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del Regno od all'Estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del Bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del Regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1892 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite-crupposa e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	74000	22	213	3	150	9	1	2	1	3	1	1	—	—	—	19	20	4
Cuneo	29500	5	83	6	55	5	—	2	—	1	1	—	—	—	—	13	4	5
Novara	38000	7	117	2	87	41	—	9	—	1	—	—	1	2	—	16	17	9
Torino	330000	83	696	53	648	79	1	4	3	20	2	12	—	—	6	153	70	41
Genova	203500	40	480	32	419	18	—	12	—	15	2	1	—	1	1	67	51	19
Porto Maurizio	7500	1	23	1	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bergamo	(1) 42500	6	125	14	89	30	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	17	3
Brescia	66000	16	173	12	172	36	—	2	6	2	—	3	—	2	—	44	17	5
Como *	35000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	38000	5	98	5	88	28	—	—	—	—	1	—	—	1	—	16	13	5
Mantova	32000	3	64	2	54	19	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	8	9
Milano	437500	77	1059	34	934	116	2	13	6	58	5	8	—	—	8	171	126	35
Pavia	35500	4	82	4	71	24	4	—	—	—	—	1	1	—	1	6	7	6
Sondrio	(1) 8000	1	24	2	11	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(1) Questo comune non ha fornito tutte le notizie richieste sul movimento della popolazione verificatosi dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1892; la popolazione, a quest'ultima data, si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione — Residente	Dei morti nella popolazione — Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	18000	23	36	—	27	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	5	2	5
Padova	79500	21	260	9	143	14	—	—	—	2	—	—	—	1	1	10	27	3
Rovigo	11500	1	36	1	23	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4	1
Treviso	33500	15	93	1	55	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	11	4
Udine	38000	18	87	1	59	21	—	—	—	2	1	3	—	1	1	10	12	4
Venezia	141000	49	372	15	380	31	12	29	—	1	—	3	—	—	—	48	35	24
Verona *	73000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	39500	8	105	4	93	11	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	6	8
Bologna	145000	61	325	17	309	22	—	9	1	19	—	1	—	—	—	42	47	13
Ferrara	85500	40	319	14	188	(a)	—	—	—	5	—	5	—	4	1	8	20	3
Forlì	44000	20	126	3	77	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	6	14	2
Modena	64500	31	214	13	145	11	—	—	—	6	—	2	1	—	—	24	14	8
Parma	51500	10	113	9	101	42	—	—	2	5	—	4	—	—	—	25	17	8
Piacenza	41000	4	84	5	59	36	—	—	—	1	—	1	1	1	—	14	15	4
Ravenna	66500	40	200	8	108	(a)	—	—	2	1	—	—	—	1	—	14	7	3
Reggio Emilia *	56000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arezzo *	43000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	197000	48	443	19	299	56	—	3	—	12	—	1	—	1	—	41	60	7
Grosseto *	9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Livorno	105000	189	210	5	186	3	1	9	—	5	—	3	—	—	—	16	29	3
Lucca	76500	22	176	4	99	24	—	1	—	—	—	2	—	—	1	8	14	4
Massa	23500	11	68	13	39	—	—	3	—	1	2	1	—	—	—	2	3	1
Pisa	61000	15	148	8	105	17	1	11	1	2	—	2	1	—	1	6	28	1
Siena	29000	5	66	4	60	29	—	3	1	—	—	—	—	—	—	8	10	2
Ancona	55000	15	164	4	127	2	—	5	—	2	1	—	—	1	1	10	21	5
Ascoli Piceno *	28000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	23500	4	69	5	43	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	1	3
Pesaro	24500	10	76	1	63	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2
Perugia	54500	20	228	14	140	4	—	—	—	1	4	1	—	—	—	13	15	4
Roma	440500	145	1008	54	639	187	1	47	—	11	5	15	—	12	—	134	127	27
Aquila degli Abruzzi	(1) 20500	4	90	2	35	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	4	6
Campobasso	(1) 15500	6	50	6	25	11	—	—	6	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Chieti	24500	8	95	3	46	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	4	1
Teramo *	(1) 21000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26500	8	85	4	41	4	—	—	1	—	—	1	—	—	—	10	2	2
Benevento *	26000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	34500	20	107	6	54	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8	2	7
Napoli	537500	253	1684	104	1399	64	2	33	2	13	—	11	—	1	1	273	102	85
Salerno	39000	20	214	7	123	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	23	—	15
Bari delle Puglie	72500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	45000	16	114	7	130	12	—	—	—	1	—	1	—	6	—	20	3	9
Lecce	30000	12	109	—	60	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	10	9	3
Potenza	21500	5	57	8	45	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	1	4
Catanzaro	(1) 33500	20	115	7	85	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	5	9	7
Cosenza	19500	12	54	8	57	8	—	3	—	6	—	2	—	1	—	5	7	2
Reggio di Calabria	43000	18	157	13	60	7	—	—	—	1	—	—	—	1	—	9	5	6
Caltanissetta *	(1) 36000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania *	113000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	24500	6	74	5	41	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	2	2
Messina *	141000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	273000	67	798	47	490	(a)	—	2	—	23	—	1	—	—	2	76	46	29
Siracusa	28000	15	95	3	59	—	—	4	—	1	—	—	—	2	—	5	4	6
Trapani	44000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	42500	15	103	4	90	12	—	4	—	14	—	—	—	4	1	7	10	7
Sassari	(1) 41000	8	97	2	88	2	—	7	—	4	—	—	—	1	—	7	10	7

Roma, addì 1° maggio 1893.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

(1) Questo comune non ha fornito tutte le notizie richieste sul movimento della popolazione verificatosi dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1892; la popolazione, a quest'ultima data, si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I^a

ELENCO delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 25 giugno 1865 N. 2337, del 10 agosto 1875 N. 2652 e del 18 maggio 1882 N. 756, approvato con

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1° del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33201	Clerici Carlo Francesco	*Prontuario* per le paghe agli operai in genere	Tipolit. Gualassini e Bertarelli. Milano, 1 gennaio 1893.
33202	—	*Alberto Franchetti* (Ritratto in fotografia in mezzo busto, senza cappello, visto a tre quarti e voltato a destra).	Fot. G. Ricordi. Milano, 27 gennaio 1893.
33203	—	*Arrigo Boito* (Ritratto id. (come sopra), con cappello ed occhiali, visto quasi di faccia e voltato un po' a destra).	Detta, 27 id. »
33204	—	Detto (Ritratto id. (come sopra), senza cappello, visto a tre quarti e voltato a destra).	Detta, 27 id. »
33205	Cadène Felice	*Analecta Ecclesiastica. Revue Romaine* théorique et pratique de Théologie, Droit Canonique, Jurisprudence, Administration, Liturgie, Histoire etc.	Tip. Editrice Romana. Roma febbraio 1893.
33206	Cecere Michelangelo	*Modificazioni ed aggiunte ai testi delle istruzioni postali* (dalla rispettiva diramazione fino a tutto l'anno 1892).	Tip. Appulo-Irpino. Ariano 1° febbraio 1893.
33207	—	*L'Eglise au Désert* (quelques pages traduites d'un ouvrage inedit anglais intitulé: *La Jeunesse du genre humain* par un fils dévoué de l'Eglise).	Tip. Bonducciana. Firenze, 24 febbraio 1893.
33208	Denza L.	*Luce ideale!* melodia per canto e pianoforte. Traduzione ritmica dall'inglese di F. E. Weatherly di R E. Pagliara. (N. di catalogo 96134).	Calc. Ricordi. Milano, 11 gennaio 1893.
33209	Tosti F. Paolo	*Vieni a l'amore!....* (My heart's delight!....), serenata. Versi di R. E. Pagliara dall'inglese di G. Hubi Newcombe. (N. di catalogo 95501).	Detta, 11 id »
33210	Detto	*Due!....* (Two), melodia. Versi di R. E. Pagliara dall'inglese di Clement Scott. (N. di cat. 95480).	Detta, 11 id. »
33211	Pedetti Antonio	*In Pallone,* polka per pianoforte. (N. di cat. 96238) . . .	Detta, 10 id. »
33212	Pinochi Enrico	*Un mesto addio,* pensiero elegiaco per pianoforte. (N. di cat 96225).	Detta, 12 id. »
33213	Spedaliere Beniamino	*Una sera malinconica,* notturno per mandolino con accompagnamento di pianoforte. (N. di cat. 96193).	Detta, 16 id. »
33214	Menozzi Giuseppe	*Entrata al Ballo,* tempo di polka per pianoforte. Op. 196. (N. di cat. 96196).	Detta, 20 id. »
33215	Detto	*Mi batte il cor...,* mazurka elegante per pianoforte. Op. 195. (N. di cat. 96195).	Detta, 20 id. »

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE IIª — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **prima quindicina** *del mese di* **marzo 1893** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del R. Decreto del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internazionali in vigore.*

Testo unico delle leggi, ecc. del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Clerici Carlo Francesco.	Milano	18 gennaio 1893	2	
G. Ricordi e C (Ditta).	Id.	27 id. »	2	
Detta	Id.	27 id. »	2	
Detta	Id.	27 id. »	2	
Cadène Sac. Felice.	Roma	15 febbraio 1893	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. — Depositato il 1° fascicolo, gennaio 1893 (1° anno).
Cecore Michelangelo.	Campobasso	18 id. »	2	Detto. — Depositata la parte 1ª.
Meozzi Alessandro (Editore).	Firenze	24 id. »	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33216	Menozzi Giuseppe	*Angelo mio....* romanza appassionata per pianoforte. Op. 194. (N. di cat. 96194).	Calc. Ricordi. Milano, 20 gennaio 1893.
33217	Becucci E.	*Souvenir di Viareggio. Anfitrite,* mazurka. Op. 221. (Riduzione per mandolino e pianoforte). (N di cat. 96206).	Detta, 26 id. »
33218	Detto	*Souvenir di Viareggio.* (Tre danze per pianoforte). N 1. *Al Nettuno,* valzer. Op. 220. (N. di cat. 96171).	Detta, 26 id. »
33219	Detto	*Souvenir di Viareggio.* (Id.) N. 2. *Anfitrite,* mazurka. Op. 221. (N. di cat. 96172).	Detta, 26 id. »
33220	Detto	*Souvenir di Viareggio* (Id.). N. 3. *Teti,* polka. Op. 222. (N. di cat. 96173).	Detta, 26 id. »
33221	Mascagni Pietro	*Romanza: Son pochi fiori,* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia lirica in tre atti. (Trascrizione per violino e pianoforte di Ferdinando Mugnone). (N. di cat. 627).	Calc. Sonzogno. Milano, 1892.
33222	Detto	*Romanza: Son pochi fiori,* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia id. (Riduzione per flauto e pianoforte di Italo Piazza). (N. di cat. 642).	Detta, 1892.
33223	Detto	*Romanza: Son pochi fiori,* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia id. (Trascrizione per cornetta in *Si B.* e pianoforte di P. Nevi). (N. di cat. 625).	Detta, 1892.
33224	Detto	*Intermezzo* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia id. (Riduzione per banda di P. Nevi) (partitura - N. di cat. 628).	Detta, 1892.
33225	Detto	*Duetto delle ciliege,* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia id. (Riduzione per flauto e pianoforte di Italo Piazza). (N. di cat. 646).	Detta, 1892.
33226	Detto	Racconto: *Laceri, miseri,* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia id. (Riduzione per flauto e pianoforte di Italo Piazza). (N. di catalogo 641).	Detta, 1892.
33227	Detto	*Romanza: O amore, o bella luce del core,* nell'opera *L'Amico Fritz,* commedia id. (Riduzione per flauto e pianoforte di Italo Piazza). (N. di cat. 643).	Detta, 1892.
33228	Detto	*Trascrizione per clarinetto in Si B.* e pianoforte sull'opera *L'Amico Fritz* di Carlo Pozzi. (N. di cat. 645).	Detta, 1892.
33229	Piazza Italo	*Fantasia* per flauto e pianoforte sull'opera *L'Amico Fritz* del maestro Pietro Mascagni. (N. di cat. 632).	Detta, 1892.
33230	Mascetti Giovanni e Barbieri Ulisse	*Il Giornale degli Analfabeti.* Rivista critica, satirica europea, operetta in prosa ed in musica (partitura).	—
33231	Guardabassi Francesco Maria	*Leone XIII.* (Ritratto ad olio di grandezza naturale, seduto di faccia col braccio destro poggiato sulla poltrona e col sinistro sulla gamba sinistra).	Studio di pittura Guardabassi. Roma 1893.
33232	Gigli Giuseppe	*Superstizioni, pregiudizi e tradizioni* in terra di Otranto, con un'aggiunta di canti e fiabe popolari.	Tip. G. Barbèra. Firenze, 6 febbraio 1893.
33233	Malghieri S.	*Il Conte di Montezuma,* romanzo	Tip. Righetti. Roma, febbraio 1893.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	25 febbraio 1893	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Detta	Id.	25 id. »	2	
Sonzogno Edoardo (Editore).	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Detto	Id.	26 id. »	2	
Mascetti Giovanni e Barbieri Ulisse.	Roma	27 id. »	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Rappresentata per la prima volta il 5 febbraio 1893 al teatro Manzoni di Roma.
Guardabassi Francesco Maria.	Id.	27 id. »	2	Depositata la riproduzione fotografica, eseguita dallo Stabilimento Danesi in Roma il 27 febbraio 1893.
Gigli Prof. Giuseppe.	Firenze	27 id. »	2	
Malghieri Senofonte.	Roma	27 id. »	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33234	Grossich Antonio	*La donna fatale,* dramma in quattro atti	(Ediz. F.lli Dumolard). Tip. Lombardi. Milano 1893.
33235	Giachi Giovanni	*Progetto* di ristauro del Teatro Sociale di Lodi	Studio d'Archit. Giachi. Milano (inedito).
33236	—	*Falstaff* (numero speciale della *Illustrazione Italiana*) . .	Tipolit. F.lli Treves. Milano, 9 febbraio 1893.
33237	Barrili Anton Giulio	*I figli del cielo,* romanzo colombiano	Tip. F.lli Treves. Milano, 6 febbraio 1893.
33238	Zola Emilio	*Germinal,* romanzo (traduzione di Luigi Mercatelli) (due volumi).	Detta, 18 id. »
33239	Leoncavallo R.	*Pagliacci,* opera musicale. (Riduzione dell'opera per pianoforte solo).	Calc. Sonzogno. Milano, 1893.
33240	Detto	*Intermezzo* per pianoforte nell'opera *Pagliacci.* (N. di cat. 732).	Detta, 1893.
33241	Mascagni Pietro	*I Rantzau,* opera musicale in quattro atti. (Riduzione dell'opera intiera per pianoforte solo di Amintore Galli).	Detta, 1893.
33242	Detto	*Preludio* per pianoforte nell'opera *I Rantzau.* (N. di cat. 769) .	Detta, 1893.
33243	Detto	*Preludio* dell'atto quarto per pianoforte nell'opera *I Rantzau.* (N. di cat. 770).	Detta, 1893.
33244	Martirani M. e Lamberti G. S.	*Ferrovia elettrica* fra Piedimonte d'Alife e Caserta. Progetto (Circolare).	Tip. F.lli Tornese. Napoli, 25 febbraio 1893.
33245	Schelter J. G. e Giesecke	*Fregi tipografici* (schachfiguren) (un modello a stampa portante la serie 133 di un'unica raccolta).	Fond. Schelter e Giesecke. Lipsia, 1° marzo 1893.
33246	Detti	*Caratteri tipografici* (tre modelli a stampa portanti i nn. 108, 6108, 6207 progressivi di un'unica raccolta).	Detta, 1° id. »
33247	Bracciforti Ferdinando	*Nuovo Dizionario* Inglese-italiano e Italiano-inglese colla pronunzia segnata per ambe le lingue.	Tip. Guigoni. Milano, 1892.
33248	Leone Giovannina	*Saggio di composizioni italiane* per le scuole elementari superiori.	Tip. F. Cosmi. Napoli, 1893.
33249	Godio Guglielmo	*Nuovi Orizzonti. L'America* ne' suoi primi fattori, la colonizzazione e l'emigrazione.	Tip. G. Barbèra. Firenze, 6 marzo 1893.
33250	Famiglietti Luigi	*Progetto* generale di massima di una strada che dal *Rione Miradois* mena al *Mojarello* a *Capodimonte* (in Napoli). (Relazione esplicativa e disegno planimetrico).	Tip. del Tasso e Cianogr. M. Lattes. Napoli, 1892.
33251	Rossi Giulio	*Ruolo-fuso-Bollettario* per le Esattorie del Regno . . .	Tip. Società Cooperativa. Cesena, 23 febbraio 1893.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Grossich Dott. Antonio.	Milano	28 febbraio 1893	2	
Giachi Arch. Cav. Giovanni.	Id.	28 id. »	2	Depositata la riproduzione fotografica in cinque tavole distinte.
F.lli Treves (Editori).	Id.	1 marzo 1893	2	
Detti	Id.	1 id. »	2	
Detti	Id.	1 id. »	2	
Sonzogno Edoardo (Editore).	Id.	2 id. »	2	
Detto	Id.	2 id. »	2	
Detto	Id.	2 id. »	2	
Detto	Id.	2 id. »	2	
Detto	Id.	2 id. »	2	
Martirani Matteo e Lamberti Giuseppe Salvatore.	Napoli	2 id. »	2	
Schelter J. G. e Giesecke (Ditta) e per essa E. Lambertenghi (rappresentante).	Milano	6 id. »	2	
Detti	Id.	6 id. »	2	
Guigoni (Casa Editrice).	Id.	7 id. »	2	
Leone Giovannina.	Napoli	7 id. »	2	
Godio Avv. Guglielmo.	Firenze	8 id. »	2	
Famiglietti Luigi.	Napoli	8 id. »	2	
Rossi Giulio.	Forlì	8 id. »	2	

Num d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33252	Wolff Bernardo	*Primo Pot-Pourri* per pianoforte sull'opera *Pagliacci*, dramma in due atti, parole e musica di R. Leoncavallo. (N. di cat. 4533).	Calc. Sonzogno. Milano, 1893.
33253	Detto	*Primo Pot-Pourri* per pianoforte a quattro mani sull'opera *Pagliacci*, dramma id. (come sopra). (N. di cat. 4535).	Detta, 1893.
33254	Detto	*Secondo Pot-Pourri* per pianoforte sull'opera *Pagliacci*, dramma id. (come sopra). (N. di cat. 4534).	Detta, 1893.
33255	Detto	*Secondo Pot-Pourri* por pianoforte a quattro mani sull'opera *Pagliacci*, dramma id. (come sopra). (N. di cat. 4536).	Detta, 1893.
33256	Leybach Jean	*Fantasia* per pianoforte sull'opera *Pagliacci*, dramma id. (come sopra). (N. di cat. 4545).	Detta, 1893.
33257	Westerhout (van) Niccolò	*Ore fosche* (tre composizioni per pianoforte). N. 1. *Solitudine*. (N. di cat. 96212).	Calc. Ricordi. Milano, 9 marzo 1893.
33258	Detto	*Ore fosche* (id.). N. 2. *Orando*. (N. di cat. 96213) . . .	Detta, 9 id. »
33259	Detto	*Ore fosche* (id.). N. 3. *Sconforto*. (N. di cat. 96214) . . .	Detta, 9 id. »
33260	Detto	*Visione* per pianoforte. (N. di cat. 96216)	Detta, 9 id. »
33261	Tosti F. Paolo	*Suzon*, mélode, paroles d'Alfred de Musset. (N. di cat. 96152) .	Detta, 9 id. »
33262	Detto	*Nel mio segreto*, parole di Enrico Panzacchi. (N. di cat. 96201) .	Detta, 9 id. »
33263	Franchetti Alberto	*Cristoforo Colombo*, dramma lirico in quattro atti ed un epilogo (opera completa per canto e pianoforte).	Detta, 9 id. »
33264	Pirani G. B.	*Ciao!* Valzer di autori diversi. (Riduzione per mandolino o violino e pianoforte).	Calc. A. Forlivesi e C.°. Firenze, febbraio 1893.
33265	Bellenghi G.	*Amélie*, schottisch per mandolino o violino e pianoforte . .	Detta, gennaio 1893.
33266	—	*Orazione* per la Beata Giustina Francucci Bezzoli, vergine (in lingua latina).	Tip. Bellotti. Arezzo, 6 febbraio 1893.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
33199	Mariani Ferdinando	Disegno inciso destinato a servire come testata del giornale *La Chiacchiera*.	Tip. Mariani. Firenze, 1° aprile 1893.
33200	Detto	Disegna inciso destinato a servire come frontespizio della *Biblioteca Umoristica* del giornale *La Chiacchiera*.	Detta, 15 maggio 1891.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Sonzogno Edoardo (Editore).	Milano	9 marzo 1893	2	
Detto	Id.	9 id. »	2	
Detto	Id.	9 id. »	2	
Detto	Id.	9 id. »	2	
Detto	Id.	9 id. »	2	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Id.	9 id. »	2	
Detta	Id	9 id. »	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Detta	Id.	9 id. »	2	
Bellenghi Giuseppe.	Firenze	9 id. »	2	
Detto	Id.	9 id. »	2	
Bellotti Ulderigo.	Arezzo	11 id. »	2	

unico delle leggi sui diritti d'autore, ecc. del 19 settembre 1882 N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu fatta la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Mariani Ferdinando (Editore).	Firenze	19 dicembre 1892	2	
Detto	Id.	19 id. »	2	

ELENCO N. 5 delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione approvato con R. decreto 19 *settembre* 1882 *N.* 1012

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel regitsro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
9433	33209	Tosti F. Paolo	*Vieni a l'amore!...* (My heart's delight!). Serenata. Versi di R. E. Pagliara dall'inglese di G. Hubi Newcombe. (N. di cat. 95501).	1893
9434	33210	Detto	*Due!...* (Two), melodia. Versi di R. E. Pagliara dall'inglese di Clement Scott. (N. di cat. 95480).	1893
9435	33230	Mascetti Giovanni e Barbieri Ulisse	*Il Giornale degli Analfabeti.* Rivista critica satirica europea, operetta in prosa e in musica (partitura).	Rappr. per la prima volta il 5 febbraio 1893 al teatro Manzoni di Roma.
9436	33234	Grossich Antonio	*La donna fatale*, dramma in quattro atti	1893
9437	33261	Tosti F. Paolo	*Suzon*, mélodie, paroles d'Alfred de Musset. (N. di cat. 96152) .	1893
9438	33262	Detto	*Nel mio segreto*, melodia, parole di E. Panzacchi. (N. di cat. 96201).	1893
9439	33263	Franchetti Alberto	*Cristoforo Colombo*, dramma lirico in quattro atti ed un epilogo (opera completa per canto e pianoforte).	1893

Roma, addì 6 aprile 1893.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Avviso di trasferimento di proprietà letteraria.

Con atto privato 10 gennaio 1893, rogato dal notaro avv. Ettore De Bernardi, residente in Como ed ivi registrato il 13 gennaio detto anno al foglio 185 n. 2017 vol. 94 Privati, il sig. Edoardo Grasso fu Isidoro ha ceduto e trasferito al cav. Egisto Delle Piane fu Nicola, entrambi residenti in Como impiegati al catasto, tutti i diritti della proprietà letteraria da lui acquisiti con dichiarazione prodotta alla locale Prefettura il 22 giugno 1892 sulla propria opera intitolata: « Nuovo Dizionario dei comuni del Regno d'Italia, ossia Manuale in« dispensabile per tutti, privati, commercianti, professionisti, uffici e di« casteri pubblici (1ª edizione) », già registrata da questo Ministero sotto il n. 32388 del registro generale dei diritti d'autore e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 agosto 1892 n. 200.

Si dà pubblica notizia di quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore del 19 settembre 1882 n. 1012 (serie 3ª) e dell'art. 11 del regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 18 settembre stesso anno n. 1013.

Roma, addì 11 aprile 1893.

Il Direttore capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: nn. 789404 e 826633 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 90 e 15, rispettivamente al nome di Sanminiatelli e Samminiatelli conte *Marco* fu Francesco, delle quali rendite sottoposte ad ipoteca a favore della contessa Sofia Tholsano di Valgrisanche, moglie del titolare, fino alla concorrenza del capitale di L. 6000, quella di L. 90, di cui alla iscrizione n. 789404, ed ambedue poi sottoposte ad usufrutto vitalizio a favore di Pecchioli Angiola fu Giuseppe, nubile, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Sanminiatelli *Carlo Marco* fu Francesco, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 745614 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 25, al nome di Gatto Barbara, Rosario e *Pasquale* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Rizzo Maria Giuseppa, domiciliati in Mojo della Civitella (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gatto Barbara, Rosario e *Aniello* fu Francesco, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

a sensi dell'art. 14 *del testo unico delle leggi* 25 *giugno* 1865 *N.* 2337, 10 *agosto* 1875 *N.* 2652 *e* 18 *maggio* 1882 *N.* 756 (*serie* 3ª), *durante la* **prima quindicina** *del mese di* **marzo** 1893.

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata — Lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
G. Ricordi e C. (Ditta).	Milano	122	15 febbraio 1893	10	
Detta	Id.	123	25 id. »	10	
Mascetti Giovanni e Barbieri Ulisse.	Roma	334	27 id. »	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.
Grossich Dott Antonio.	Milano	147	28 id. »	10	
G. Ricordi e C. (Ditta).	Id.	171	9 marzo 1893	0	
Detta	Id.	172	9 id. »	10	
Detta	Id.	173	9 id. »	10	

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N 586348 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 260, al nome di *Nataimo Marietta* fu Domenico, vedova di Ghiglione Luigi, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Aimo Maria* fu Domenico vedova di Ghiglione Luigi, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: num. 885129 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 45, al nome di Bracchi Rosa, *Maria-Giuseppa* e Luigi fu Carlo, minori sotto la tutela di Medri Giuseppe fu Geronzio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bracchi Rosa, Maria, Giuseppa e Luigi fu Carlo, minori ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N 820974 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 90, al nome di *Comparini Rossi Mario* fu Pietro, minore, sotto l'amministrazione della madre Del Vivo Assunta, moglie in seconde nozze di Castellazzi Giuseppe, domiciliato in Firenze, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Comparini Mario* fu Pietro, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 804011 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 30, al nome di *Esodio* Dionigi Effisio, minore, sotto l'amministrazione dell'Asilo d'infanzia abbandonata di Saluzzo (Cuneo), in cui è ricoverato, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Essadio* Dionigi Efisio, minore ecc, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° aprile 1893.

Il Direttore generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA dei DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	85885 / 268825 Solo certificato di proprietà	Maresca Clemente e Giuseppe fu Francesco ed alla Cassa Ecclesiastica, succeduta alla Pia Adunanza dei Sacerdoti Missionari, rappresentata dal Direttore *pro tempore*, domiciliati in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vita sua durante a favore di Amato Cristofaro fu Gaetano) . . . . *Lire*	310 »	Napoli
»	67804	Fidecommesso istituito da Prospero e da Ascanio Costaguti (con annotazione) . . . . »	130 »	Firenze
»	86230 / 481530	Cappellania laicale perpetua fondata da Giovanni Battista Priario nella Chiesa parrocchiale dei Santi Cosmo e Damiano in Genova (con avvertenza) . . . . »	540 »	Torino
»	928095	Compagnia Israelitica Mecassé Almanod in Roma . . . »	220 »	Roma
»	99524 Assegno provv.	Canonicato Penitenziere nel Capitolo Cattedrale di Sezze (Roma) »	4 61	Firenze
Consolidato 3 per 0|0	147 / 4987 Assegno provv.	Vumbaca Francesco Vincenzo di Giovanni Battista, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	1 »	Napoli
»	32029	Chiesa di Santa Maria Assunta a Tocchi di Monticino (Siena) »	6 »	Firenze
»	13751	Ufiziatura laicale dei Santi Antonio e Giuseppe in Pieve di Jolo, in Diocesi di Pistoja, rappresentata dal suo Rettore (con avvertenza) . . . . »	24 »	»
Consolidato 5 per 0|0	13990 / 360500	Chiesa di San Domenico di Patti, rappresentata dal Priore del tempo (inalienabile) . . . . »	10 »	Palermo
»	30241 / 376751	Detta (con avvertenza) . . . . »	10 »	»
»	35597 / 382107	Detta . . . . »	5 »	»
»	43384 / 389894	Cattedrale parrocchiale Chiesa di Patti, rappresentata dall'Economo del tempo . . . . »	125 »	»

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	42145 / 388655	Bonfanti Genna Antonino di Antonino, domiciliato in Trapani (con annotazioni) . . . . *Lire*	50 »	Palermo
»	44761 / 391271	Bonfanti Genna Antonino di Antonino, domiciliato a Montemaggiore (con annotazione) . . . . »	100 »	»
»	38921	Bonfanti Genna Antonino di Antonino, domiciliato a San Cataldo (Caltanissetta) (con annotazione) . . . . . . »	100 »	Firenze
»	882372	Massola Elena di Giuseppe, moglie di Luigi Huguet, domiciliata in Torino (con annotazione) . . . . »	110 »	Roma
»	42501 / 437801	Bosio Notajo Nicolò Luigi fu Notajo Nicolò Lorenzo, domiciliato in La Pietra (Albenga) (con annotazione) . . . . . »	80 »	Torino
»	98669	Bosio Marcello di Luigi, domiciliato in Pietra Ligure . . . »	80 »	Firenze
»	69708 / 465008	Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Morego, Diocesi di Genova, e per essa del provvisto *pro tempore* . . . . »	5 »	Torino
»	93506 / 488806	Mensa parrocchiale della Chiesa di Sant'Andrea a Morego (Genova) (con avvertenza) . . . . »	30 »	»
»	101097	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea di Morego, frazione di San Quirico (Genova) . . . . »	25 »	Firenze
»	547857	Parroco *pro tempore* della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Morego in Polcevera (Genova) (con annotazione) . . . »	175 »	»
»	729829	Beneficio parrocchiale di Morego, frazione di San Quirico in Val Polcevera (Genova) . . . . »	205 »	Roma
»	741273	Detto . . . . »	5 »	»
»	938853	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea di Morego, frazione di San Quirico in Val Polcevera (Genova) (con avvertenza) . »	20 »	»
»	910521	Parroco *pro tempore* di Morego (Genova) (con avvertenza) . »	255 »	»
»	890521	Fugazza Francesco fu Bassano, domiciliato in Milano (con annotazione) . . . . »	25 »	»
»	72330 / 255270 Solo certificato di proprietà	Peluso Gabriele fu Antonio, per la proprietà (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Peluso Antonio di Gabriele, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre Gabriele, domiciliato in Napoli e per patrimonio sacro di detto usufruttuario fino alla concorrenza di lire 212,50) . . . . »	215 »	Napoli

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	918026 Solo certificato di proprietà	Katthage Elena, Maria, Ida, Elisa e Umberto di Federico, minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal matrimonio dello stesso con Cremonesi Giulia, domiciliati in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Gagliardi Diomira fu Filippo, vedova di Cremonesi Francesco) . . . . *Lire*	870 »	Roma
»	679422	Cappella di San Giacomo in Borgo di Noasca (Torino) . »	5 »	»
»	679423	Cappella della Madonna della Neve nel Cantone dei Catteri di Noasca (Torino) . . . . »	5 »	»
»	679424	Cappella di San Bartolomeo del Castelletto in Noasca (Torino) »	5 »	»
»	679425	Cappella del Fè sotto il titolo della Maddalena in Noasca (Torino) . . . . »	5 »	»
»	679426	Chiesa parrocchiale dell'Assunta in Noasca (Torino) . . »	5 »	»
»	553829	Margaria Angela fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino . »	300 »	Firenze
»	938923	Spinola Anna fu Francesco, vedova di Andrea Pizzera, domiciliata in Genova . . . . »	265 »	Roma
»	724332 Solo certificato di proprietà	Albani Matilde fu Valentino, moglie di D'Amico Gennaro, domiciliata in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Terrone Rosa fu Giuseppe, vedova di Albani Valentino, sua vita naturale durante) . . . . »	300 »	»
»	978388	Reverendo Capitolo della Chiesa Collegiata di Ariccia (Roma) (con avvertenza) . . . . »	40 »	»
»	70661	De Marzo Pietrantonio fu Fedele, domiciliato in Palma Campania (Terra di Lavoro) (con annotazione) . . . . . »	25 »	Firenze
»	797080 Solo certificato di proprietà	Milano Giovanni fu Pietro, domiciliato in Rivoli (Torino) (Con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Ferrera Margherita fu Giuseppe, vedova di Milano Pietro, domiciliata in Rivoli (Torino) . . . . »	135 »	Roma
»	770330	Castiglioni dottor Giuseppe di Pietro, domiciliato in Varese (Como) (con annotazione) . . . . »	100 »	»
»	13761 Assegno provv.	Opera parrocchiale di San Pancrazio (Parma) . . . . »	3 11	Firenze
»	901122 Solo certificato di usufrutto	Garofano Giuseppe, Maria, Luisa e Virginia di Gennaro e figli nascituri da Garofano Gennaro e De Bianchi Rosa, coniugi, tutti sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Napoli (con annotazione di vincolo per usufrutto vita naturale durante a favore di Valiante Virginia fu Ottavio, vedova di De Bianchi Luigi) . . . . »	695 »	Roma

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO della ISCRIZIONE	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	76074	Oratorio dell'Annunziata di Orplattino in Valduggia (Novara) *Lire*	35 »	Firenze
»	712675	Laos Rosa di Mariano, nubile, domiciliata a Lima (Perù) (con annotazione) . . . . »	1600 »	Roma
»	91447	Opera delle Anime Purganti in Castellaro (Porto Maurizio) . . »	195 »	Firenze
»	848926	Detta . . . . »	5 »	Roma
»	44302 / 160:02	Parrocchia del Comune di Figliaro, provincia di Como, per l'adempimento del Legato Lucini (con avvertenza) . . . »	15 »	Milano
»	102917 Assegno provv.	Prebenda n. 6 sotto il titolo di San Benedetto nella cattedrale di Lucca . . . . »	3 10	Firenze
»	650394	Pina Antonio fu Nicola, domiciliato in Terracina (Roma) (con annotazione) . . . . »	100 »	»
»	656403	Detto (con annotazione) . . . . »	50 »	»
»	22552 / 369062	Monte della Sacra Lettera di Messina, rappresentato dai fidecommissari del tempo (inalienabile) (con avvertenza) . . »	5 »	Palermo
»	949736	Mainero Maddalena di Giuseppe, vedova di Rocchia Antonio, domiciliata in Entraque (Cuneo) . . . . »	150 »	Roma
»	56087 / 239027	Confraternita del Suffragio nel Comune di Tagliacozzo, rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . . »	25 »	Napoli
»	100756	Detta (con avvertenza) . . . . »	5 »	Firenze
»	719357	Pio Legato del Suffragio di Tagliacozzo (Aquila) . . . . »	10 »	Roma
»	922284	Ardrizzoja Ermioia fu Maggiorino, minore, sotto la curatela del marito Berlenghi Raffaello di Eugenio, domiciliata a Genova (con annotazione) . . . . »	200 »	»
»	622082 Solo certificato di proprietà	Aventi diritto al Beneficio di San Michele eretto nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Verzuolo (Cuneo) (con avvertenza ed annotazione di vincolo per usufrutto a favore del Sacerdote D. Bernardo Buttini fu Giuseppe, domiciliato in Verzuolo, investito del Beneficio sopraindicato) . . . . . »	45 »	Firenze
»	117047 / 299987 Solo certificato di proprietà	Mauro Giuseppe e Matteo di Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliati in Vietri sul Mare (con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Mauro Felicia, nubile) . . . . »	80 »	Napoli
»	960478	Poli Sofia fu Carlo, moglie di Boncinelli Sigismondo, domiciliata a Livorno (con annotazione) . . . . »	50 »	Roma

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0¡0	765881	Barisonzo Pacifico di Giuseppe, domiciliato in Ornavasso (Novara) (con annotazione) . . . . *Lire*	25 »	Roma
»	56349 / 172949	Pio Legato Fasoli per la celebrazione di n. 44 messe annue perpetue nell'Oratorio di San Rocco sussidiario alla Chiesa Arcipretale di Mandello, provincia di Como, amministrato dalla Fabbriceria (con avvertenza) . . . . »	50 »	Milano
»	107880	Tamborino Achille fu Giuseppe, domiciliato in Napoli (con annotazione) . . . . »	140 »	Firenze
»	33712 / 150312	Pievani Bettino, Antonio ed Ottavio Luigi fu Giovanni Battista, quest'ultimo minorenne sotto la tutela della propria madre Antonia Grana, coeredi indivisi di Pievani D. Mario (con annotazione) . . . . »	115 »	Milano
»	516723	Barberis Edoardo fu Alessandro, domiciliato in Ottiglio (Alessandria) con annotazione) . . . . »	105 »	Firenze
»	18621 Assegno provv.	Archiconfraternita della Madonna Santissima del Carmine, come amministratrice dell'Eredità Bonincontri (con annotazione) »	0 32	»
»	961730 Solo certificato di usufrutto	Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Ajello in Afragola (Napoli) con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Puzio Gaetano fu Gennaro). . . . . »	45 »	Roma
»	925646	Armand-Hugon Maria Maddalena fu Davide, nubile, interdetta, sotto la tutela di Franche Enrico fu Michele, domiciliata a Torre Pellice (Torino) (con avvertenza) . . . . . . »	430 »	»
»	711773	Sefusatti Lorenzo del vivente Giovanni Battista, domiciliato in Usseglio (Torino) . . . . »	100 »	»
»	22457 Assegno provv.	Opera della Chiesa parrocchiale di Fragno in Calestano (Parma) »	0 86	Firenze
»	112467 / 507767 Solo certificato di proprietà	Prole nata e nascitura da Elisa Borgnana-Picco, moglie di Ermegildo Badini-Confalonieri o da qualunque altro di lei matrimonio (con avvertenza ed annotazione di vincolo per usufrutto vita naturale durante a favore della predetta Elisa Borgnana-Picco Badini-Confalonieri) . . . . »	150 »	Torino
»	872776	Peretta Vittoria fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Pella Paolina, ora moglie di Monticelli Gioacchino, domiciliata in Intra (Novara) . . . . »	60 »	Roma
»	29609 / 146209	Legato di messe Rho in Cobiate, mandamento di Cantù . »	5 »	Milano

Roma, addì 12 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Segretario della Direzione Generale
ZULIANI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 30 aprile 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	19 4	12 6
Domodossola	sereno	—	19 5	9 7
Milano	coperto	—	21 3	12 8
Verona	1/2 coperto	—	19 2	12 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	18 4	13 2
Torino	sereno	—	18 5	12 9
Alessandria	—	—	—	—
Parma	sereno	—	18 1	11 6
Modena	1/4 coperto	—	16 0	11 4
Genova	1/2 coperto	calmo	21 4	15 5
Forlì	coperto	—	15 4	12 2
Pesaro	—	—	—	—
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 8	12 4
Firenze	3/4 coperto	—	19 4	12 2
Urbino	coperto	—	14 0	8 1
Ancona	piovoso	calmo	16 0	13 2
Livorno	3/4 coperto	calmo	20 2	14 5
Perugia	coperto	—	16 6	11 4
Camerino	coperto	—	17 1	9 9
Chieti	piovoso	—	17 8	7 8
Aquila	coperto	—	15 7	9 9
Roma	coperto	—	23 0	14 2
Agnone	sereno	—	19 3	7 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	1/4 coperto	calmo	19 8	11 8
Napoli	coperto	calmo	19 0	15 3
Potenza	1/4 coperto	—	18 0	10 0
Lecce	nebbioso	—	24 2	13 0
Cosenza	caligine	—	24 8	10 6
Cagliari	1/4 coperto	calmo	23 2	16 7
Reggio Calabria	3/4 coperto	mosso	20 1	15 8
Palermo	3/4 coperto	mosso	25 5	13 2
Catania	sereno	calmo	22 8	14 3
Caltanissetta	sereno	agitato	21 4	13 1
Siracusa	1/4 coperto	mosso	23 7	13 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 30 aprile 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 759,9
Umidità relativa a mezzodì 51
Vento a mezzodì . . . . S W debole.
Cielo . . . . 3|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 23°,9 / Minimo 14°,2
Pioggia in 24 ore: gocce.

Li 30 aprile 1893.

In Europa pressione abbastanza elevata all'occidente e sulla Russia meridionale, piuttosto bassa sulla Danimarca ed al Nordest. Brest 767; Ki w 766; Amburgo 755; Arcangelo 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito dovunque; pioggie generalmente leggere in molte stazioni; nebbie qua e là; temperatura poco cambiata.

Stamane: cielo piovoso ad Ancona e Chieti, coperto al Centro; nebbioso nel basso continente, nuvoloso e sereno altrove; venti freschi intorno al ponente al Sud, deboli o calma altrove; barometro livellato fra 760 e 761 mm.

Mare mosso lungo la costa sicula e ionica.

Probabilità: venti deboli intorno al ponente; cielo vario con qualche pioggia o temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LUCERNA, 2. — Nella colazione offerta stamane dal Consiglio federale ai Sovrani tedeschi, il Presidente della Confederazione fece il seguente brindisi: « Le VV. MM. II., facendo alla Svizzera il grande onore di una visita, hanno dato al Consiglio federale in persona la lieta occasione di salutarle e di loro esprimere i sentimenti di profonda stima e rispetto di cui sono compresi.

L'intera Svizzera si rallegra di questo giorno memorabile. Essa vede in questa intervista una speciale conferma delle eccellenti relazioni esistenti fra il grande Impero tedesco e la Confederazione Elvetica, sempre pronta a difendere con tutta la sua energia, la sua indipendenza e la sua libertà.

Il popolo svizzero accorda il massimo interesse agli sforzi ed agli atti che tendono a conservare alle nazioni l'inestimabile beneficio della pace, di cui le autorità federali salutano con fiducia in V. M. il potente difensore e custode.

Io bevo alla salute dell'Imperatore e dell'Imperatrice tedeschi ».

SPEZIA, 30. — Stamane alle ore cinque, è giunto il ministro della marina, on. Racchia, ed è sceso al *Grand Hôtel*.

Alle ore 10 si è recato a visitare l'arsenale marittimo; l'on. ministro Pelloux è andato a visitare i forti.

La città è animata.

Le vie ed i balconi vanno pavesandosi.

Il tempo è splendido.

Domani mattina alle ore 5, è atteso l'on. ministro Brin.

TORINO, 30. — La Principessa Isabella è partita alle ore 2,25 pom. per Spezia.

SPEZIA, 30. — Il Duca di Genova, accompagnato dal suo stato maggiore, si è recato all'*Hôtel della Croce di Malta* a visitare il ministro della marina, on. Racchia.

SPEZIA, 30. — Nel pomeriggio l'onorevole ministro Racch'a ha restituito la visita al Duca di Genova a bordo della nave ammiraglia *Lepanto*.

Stasera giunse il console generale di Germania a Genova, Sonneegans.

SPEZIA, 30. — La duchessa di Genova è arrivata e fu ricevuta alla stazione dal duca di Genova ed ossequiata dall'on. ministro Racchia, dal vice ammiraglio Labrano comandante in capo il dipartimento marittimo, dal contrammiraglio Turi, dal sindaco Paita, dal sottoprefetto e dalla signora Labrano.

Nello stesso treno è arrivata la Deputazione provinciale di Genova, presieduta dal dott Elia

SPEZIA, 30. — Il programma per le visite che faranno domani alla Spezia i Sovrani d'Italia e Germania è così stabilito:

Le LL. MM. coi rispettivi seguiti arriveranno alle ore 11,25 ant. e si recheranno in vetture scoperte all'arsenale, dove s'imbarcheranno sul *yacht* Reale *Savoia*.

Questo si dirigerà a Portovenere, dove le Loro Maestà faranno colazione e, tempo permettendolo, visiteranno le antichità locali.

Indi i Sovrani sbarcheranno all'isola Palmaria per visitare la torre blindata Gruson, ed assisteranno ad esperimenti di tiro dei forti Santa Teresa, Pianelloni e Falconara.

Indi le LL MM. muoveranno verso Lerici, visitando la batteria di Maralunga e rientreranno verso le ore 5 pom. nell'arsenale, dove assisteranno allo sfilare degli all ovi dell'Accademia navale di Livorno e dei RR. equipaggi.

Indi vi sarà un *Garden Party* nel giardino del comandante in capo del dipartimento marittimo.

Probabilmente la partenza dei Sovrani di Germania avrà luogo avanti le 7 pom.

Un ordine del giorno del comandante stabilisce che domani sarà in arsenale giorno di lavoro; però per fausta occasione della venuta delle LL. MM d'Italia e di Germania, il lavoro cesserà avanti l'ora consueta, ossia alle ore 3,30 pom. Agli operai si corrisponderà l'intera mercede della giornata.

Quaranta associazioni operaie, militari ed affini parteciperanno domani al ricevimento dei Sovrani d'Italia e di Germania.

Vi saranno pure 46 sindaci con rappresentanze dei comuni del circondario e della regione della Lunigiana.

BRINDISI, 30. — Il principe Danilo del Montenegro, giunto iersera, è ripartito stamane a bordo del *Jaroslaff*, ossequiato dal sotto-prefetto e dal vice-console di Russia.

LUCCA, 30. — Non ha alcua fondamento la voce corsa che il duca di Parma e il conte di Bardi abbiano espresso la convinzione che tra breve il Principe Ferdinando proclamerà l'indipendenza della Bulgaria dichiarandosene Re.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 1° maggio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI — IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE — Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	97,22 1[2		— —	
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	97,15 97,10	97 12 1[2			— —	
aprile 93	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 20	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 75	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			104 50	
dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			446 —	
»	500	500	» 5 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 —	
giugno 93	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		—			497 —	
aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			458 50	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			495 —	
»	500	500	» » » » 4 1[2 0[0		— —			500 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			705 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			554 —	
luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
genn. 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1305 —	
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —	
»	300	300	» » Generale		— —	327 1[4 27 26 25 1[2		—	
genn 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			20 —	
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —	
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. Italiano (an.		— —	478 77 1[2 77 76 1[2		— —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			772 —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1120 —	ex saldo div. L. 31
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			274 —	
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			72 —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			125 —	
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	219 18 17 1[2 19		— —	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			323 —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			160	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —	
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			235 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	69 1[2		— —	
-	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia					240 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —	
luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —	
aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —	
»	250	250	» » 4 0[0		— —			165 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —	
luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

29 aprile 1893.

Consolidato 5 0[0	L. 97 139
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso	» 94 969
Consolidato 3 0[0, nominale	» 59 987
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale	» 58 687

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
4 1/2	Francia	90 giorni		103 70
	Parigi	Cheques		104 37 1/2
3 1/2	Londra	90 giorni		25 09
	»	30 giorni		
	»	Cheques		26 24
	Vienna Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi }
Prezzi di compensazione } 29 maggio
Compensazione . . . 30
Liquidazione . . . 31

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ARTURO MAZZUCHELLI
Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1893.

Rendita 5 0[0	97 15	Az. Banca Tiberina	22 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	322 —
» 3 0[0	60 20	» » In. e Com. (an.)	293 —	» » Metallurgica Italiana	160 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0[0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —	» » » n. liber.	— —	» » Caoutchouc	30 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	477 —	» » An. Piem. di Elettr.	235
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	63 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —	» » Gas	772 —	» » Cr. Ind. Ed.	240 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —	» » Acqua Marcia	1140 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer. Meridionali	700 —	» » Condot. d'ac.	275 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	553 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	358 —
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	208 —	» » » 4 0[0	165
» Banca Nazionale	1310 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	305 —
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen	125 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	327 —	» » Immobiliare	75 —		
» Banco di Roma	315 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	235 —		
		» » Mat. Later.	155 —		